

Riforma dell'ordinamento penitenziario

Atto del Governo n. 501
art. 1, commi 82, 83 e 85, L. 23 giugno
2017, n. 103

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Gennaio 2018



SERVIZIO STUDI

UFFICIO ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 589



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 495

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

GI0645

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

La norma di delega	1
Il contenuto dello schema di decreto legislativo	5
▪ Capo I (<i>Disposizioni per la riforma dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario</i>)	9
▪ Capo II (<i>Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti</i>)	27
▪ Capo III (<i>Disposizioni in tema di eliminazione di automatismi e di preclusioni nel trattamento penitenziario</i>)	49
▪ Capo IV (<i>Modifica delle norme dell'ordinamento penitenziario in tema di misure alternative</i>)	69
▪ Capo V (<i>Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di volontariato e di altre disposizioni di legge</i>)	104
▪ Capo VI (<i>Disposizioni in tema di vita penitenziaria</i>)	110

Schede di lettura

LA NORMA DI DELEGA

La **legge n. 103 del 2017** (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*) ha delegato il Governo (**art. 1, comma 82**) ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la **riforma dell'ordinamento penitenziario**.

Il **comma 83** delinea i **tempi** e il **procedimento** per l'attuazione della delega.

Quanto ai termini, la disposizione prevede che tale delega debba essere esercitata **entro un anno** dall'entrata in vigore della stessa legge 103 e dunque entro il **3 agosto 2018**.

I decreti legislativi non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovranno essere adottati su proposta del Ministro della giustizia.

Quanto al **procedimento** per l'attuazione della delega, gli schemi di decreto legislativo dovranno essere trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere, da rendere entro 45 giorni, decorsi i quali i decreti potranno essere comunque adottati.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Se il Governo non intenderà conformarsi ai pareri parlamentari, dovrà trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere con i necessari elementi informativi e le motivazioni delle scelte legislative. Le Commissioni dovranno esprimersi nei successivi 10 giorni. Decorso tale termine, i pareri potranno comunque essere adottati.

In particolare, il **comma 85**, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 354 del 1975 per la gestione delle situazioni di emergenza (art. 41-bis), individua i seguenti **criteri e principi direttivi** per la riforma dell'**ordinamento penitenziario**:

- semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (**lett. a**);

-
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle **misure alternative**, nell'ottica di **facilitarne** l'applicazione quando la condanna non riguardi casi di eccezionale gravità o delitti di mafia e terrorismo (**lett. b**). In particolare, per l'accesso alle misure, fissare in **4 anni il limite di pena che impone la sospensione dell'esecuzione (lett. c)**;
 - revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (**lettere d ed e**);
 - previsione di attività di **giustizia riparativa (lett. f)**;
 - incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno (**lett. g**);
 - valorizzazione del **volontariato (lett. h)**;
 - valorizzazione dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi (**lett. i**);
 - affermazione del diritto all'affettività (**lett. n**);
 - revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (**lett. l**);
 - esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario (**lett. m**);
 - interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri (**lett. o**);
 - attuazione, sia pure tendenziale, del principio della **riserva di codice nella materia penale**, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso **l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale**, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (**lett. q**). In attuazione di tale disposizione il Governo ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo **A.G. 466**, sul quale le commissioni hanno espresso il richiesto parere. Il provvedimento non è stato ancora emanato dal Consiglio dei ministri;
 - previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la **sorveglianza dinamica (lett. i)**.
 - interventi a tutela delle **donne** recluse e delle detenute madri (**lett. s e t**);
 - **revisione del sistema delle pene accessorie** improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (**lett. u**);

- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (**lett. v**).

La disposizione di delega contiene infine specifici principi e criteri direttivi (**lett. p**) per **l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età**, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte (n. 1), quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni (n. 2), consentendo l'applicabilità della del diritto penitenziario minorile anche ai giovani adulti (n. 3). Il Governo dovrà inoltre riformare le misure alternative alla detenzione (n. 4) ampliandone i criteri di accesso (n. 5) e, analogamente a quanto previsto dalla delega per gli adulti, eliminando ogni automatismo e preclusione per la revoca o la concessione (n. 6). Dovranno inoltre essere rafforzati l'istruzione e la formazione (n. 7) ed i contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale (n. 8).

Ulteriore delega è affidata al Governo dal **comma 86** ed è relativa all'adozione di **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie**, mentre il **comma 87** riguarda la delega per le eventuali **disposizioni integrative e correttive**.

IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Lo schema di decreto legislativo **A.G. n. 501** consta di **26 articoli** suddivisi in **6 capi**.

Il provvedimento dà espressa **attuazione ad alcuni dei principi di delega**; in particolare, **non risulta attuata con questo provvedimento** la delega all'incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno (lett. g), quella all'affermazione del diritto all'affettività (lett. n) e l'ampia delega per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età (lett. p).

Inoltre, non pare attuata, nonostante il complessivo richiamo della lettera i), la delega per la disciplina della sorveglianza dinamica.

Di seguito si sintetizzano i principali profili di novità della riforma, che poi saranno più ampiamente descritti anche con l'ausilio di testi a fronte.

Il **Capo I** (artt. 1-3) detta disposizioni in tema di **assistenza sanitaria in ambito penitenziario**. In particolare, la riforma:

- equipara alla grave infermità fisica la **grave infermità psichica** sopravvenuta al reato, ai fini del possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena e del possibile accesso alle misure alternative alla detenzione;
- adegua l'ordinamento penitenziario ai principi affermati dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria, confermando **l'operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari**;
- amplia le garanzie dei reclusi modificando la disciplina della **visita medica generale all'ingresso in istituto**, e chiedendo al medico che procede di annotare tutte le informazioni riguardo a eventuali maltrattamenti o a violenze subite. La riforma inoltre estende la gamma dei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a proprie spese;
- istituisce negli istituti penitenziari apposite **sezioni per detenuti con infermità** di esclusiva gestione sanitaria.

Il **Capo II** (artt. 4-5) reca disposizioni per la **semplificazione dei procedimenti** di esecuzione delle pene e concessione delle misure

alternative disciplinati tanto dall'ordinamento penitenziario quanto dal codice di procedura penale. Tra gli interventi di maggior rilievo la riforma:

- distingue le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva prevedendo, prima della condanna definitiva l'intervento del giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito) e dopo, a seconda dei casi, del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza. Nell'ordinamento attuale, invece, il magistrato di sorveglianza provvede anche nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado;
- sopprime, in relazione ai reclami giurisdizionali dei detenuti e degli internati, il giudizio del tribunale di sorveglianza prevedendo la ricorribilità diretta del provvedimento del magistrato di sorveglianza in Cassazione;
- prevede l'innalzamento da 3 a 4 anni del limite massimo di pena inflitta o residua entro il quale è consentito l'accesso alle misure alternative;
- amplia casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato;
- introduce una nuova procedura semplificata e a contraddittorio eventuale per la concessione in via provvisoria delle misure alternative richieste, quando la pena da scontare, anche residua, **non sia superiore a un anno e sei mesi**;

Il **Capo III** (artt. 6-13) mira a **eliminare gli automatismi e le preclusioni per l'accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione**. In particolare, le disposizioni introdotte dal capo III individuano nei più gravi reati associativi previsti dall'art. 4-bis OP, i reati ostativi alla concessione di benefici carcerari e misure alternative.

Tra le principali novità, si segnala:

- la modifica dell'art. 4-bis con la limitazione ai più gravi reati associativi delle preclusioni ad accedere a benefici e misure alternative;
- la soppressione della disposizione che attualmente prevede che non possano essere concesse le misure alternative, il lavoro esterno ed i permessi premio ai detenuti per i quali il procuratore nazionale antimafia segnali l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata;
- la soppressione della disciplina che limita la concessione dei permessi premio ai plurirecidivi.

Il **Capo IV** (artt. 14-22) si caratterizza per l'**ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure alternative** e per la rimozione di numerose preclusioni.

In particolare,

- è modificata la disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui è affiancato il nuovo istituto dell'affidamento dei condannati per infermità psichica;
- analoghe modifiche riguardano la detenzione domiciliare ordinaria e speciale nonché il regime di semilibertà;
- è introdotta la possibilità per il giudice che ha emesso la sentenza di condanna di sospendere l'applicazione delle **pene accessorie**, al termine dell'applicazione della misura alternativa, in relazione alle necessità di reinserimento sociale e lavorativo del condannato;
- la disciplina della liberazione condizionale, attualmente contenuta nel codice penale, viene per ragioni sistematiche ricollocata nell'ordinamento penitenziario;
- viene, inoltre, ampliata ad altri soggetti la possibilità di richiesta delle misure.

Particolare rilievo è dato al reinserimento sociale del condannato e alle attività riparatorie nonché al rafforzato ruolo degli uffici per l'esecuzione penale esterna che, per specifiche attività di controllo, potranno essere supportati dalla polizia penitenziaria. Dal punto di vista procedurale, nuove prerogative sono affidate al magistrato di sorveglianza.

Il **Capo V** (artt. 23-24) riguarda:

- la valorizzazione del ruolo del volontariato sociale, chiamato a partecipare alla elaborazione e approvazione del regolamento d'istituto, integrando la composizione della commissione competente e il cui accesso al carcere è semplificato sostituendo all'attuale autorizzazione del magistrato di sorveglianza, l'autorizzazione del direttore dell'istituto;
- l'ampliamento delle competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna, chiamati a svolgere le attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione;
- l'estensione dei compiti della polizia penitenziaria, chiamata a vigilare sul rispetto delle prescrizioni impartite dalla magistratura di sorveglianza (art. 24).

Il **Capo VI** (art. 25), relativo alla vita all'interno del carcere, detta anzitutto misure volte ad **integrare i reclusi stranieri**: si pensi alle disposizioni volte a garantire ai reclusi una alimentazione rispettosa del loro

credo religioso o all'inserimento, tra il personale dell'amministrazione degli istituti penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti, chiamati anche a far parte della commissione competente per l'organizzazione delle attività culturali, ricreative o sportive.

Ulteriori disposizioni sono volte invece a **considerare gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute**. Vanno in questa direzione, in attuazione della delega, le previsioni relative alle detenute madri, che riprendono principi già affermati dalla legislazione vigente, e la previsione di una specifica presenza delle detenute donne tra gli organismi di rappresentanza dei reclusi.

La riforma, inoltre, integra le disposizioni dell'ordinamento penitenziario con la finalità di garantire il **rispetto della dignità umana** e la massima **conformità della vita penitenziaria a quella esterna**. Vanno in questa direzione le previsioni circa l'ampliamento delle ore minime che i detenuti possono trascorrere all'aperto (che passano da 2 a 4), la richiesta prossimità tra l'istituto penitenziario e la famiglia del recluso, le specifiche tutele per i reclusi esposti a minaccia di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, l'ampliamento dei diritti di informazione e comunicazione, con la possibile apertura ai nuovi mezzi di comunicazione su internet, l'ampliamento dei presupposti che giustificano i permessi per uscire dal carcere oltre alle tutele in sede di perquisizione personale.

Infine, l'articolo 26 chiude il provvedimento affermandone l'invarianza finanziaria.

Capo I

(Disposizioni per la riforma dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario)

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 3 dello schema, detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera l) della norma di delega.

La legge n. 103 del 2017 **delega** il Governo alla revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (**art. 1, co. 85, lett. l**).

In particolare l'**articolo 1 interviene sul codice penale, estendendo il rinvio facoltativo** della pena anche nei confronti di chi si trova in condizioni di **grave infermità psichica** (nuova formulazione dell'articolo 147, primo comma, n. 2), c.p.); attualmente la disposizione del codice lo consente per la grave infermità fisica.

Tale modifica comporta **l'abrogazione dell'articolo 148 c.p.**, che impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero del condannato affetto da infermità psichica sopravvenuta al reato, "tale da impedire l'esecuzione della pena", in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia (il cui definitivo superamento è stato stabilito con il D.L. 211/2011, recante *Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*).

L'equiparazione tra grave infermità fisica e psichica determina la possibilità per le persone condannate con infermità psichica sopravvenuta di accedere alle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario. Si ricorda, infatti, che attualmente l'art. 47-ter consente nei casi di cui all'art. 147 c.p. l'accesso alla detenzione domiciliare.

Si anticipa, inoltre, che l'art. 14 dello schema (v. *infra*) introduce la nuova misura dell'affidamento in prova di condannati con infermità psichica (art. 47-septies OP).

L'**articolo 2** adegua l'ordinamento penitenziario ai principi affermati dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria. In particolare, la lettera a) **sostituisce l'articolo 11** dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo al trasferimento delle competenze di tale settore penitenziario al servizio sanitario nazionale,

ribadendo l'operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari (comma 1).

Al riguardo si precisa che spetta al servizio sanitario l'organizzazione di un servizio medico e di un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati (comma 2).

E' previsto (comma 3) che sia messa a disposizione una **carta dei servizi sanitari** per i detenuti e gli internati (secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 230/1999).

Inoltre, si interviene sulla disciplina della competenza per il rilascio delle autorizzazioni in materia di **ricoveri in strutture esterne di diagnosi e cura**, modificando la norma sulle autorizzazioni a cure e accertamenti **sanitari che non possono essere garantiti dal servizio sanitario all'interno degli istituti**. La regolamentazione attuale è ripartita tra le disposizioni contenute nell'ordinamento penitenziario e quelle delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articolo 240).

L'individuazione dell'autorità competente segue il principio della posizione giuridica in cui si trovano i soggetti detenuti all'atto della prestazione richiesta: il giudice procedente nei confronti degli imputati e il magistrato di sorveglianza - al quale è attribuita la facoltà di delegare il direttore dell'istituto - nei casi in cui il processo si sia già concluso (comma 4). In conseguenza di tale modifica **l'articolo 3 dello schema** in esame procede all'abrogazione dell'articolo 240 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Un'ulteriore modifica concerne la sottoposizione a **piantonamento** dei detenuti e degli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e cura. Rispetto alla disciplina vigente, che prevede la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente o del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, per autorizzare la mancata previsione del piantonamento, **la nuova disposizione non prevede uno specifico provvedimento di autorizzazione al mancato piantonamento**, pur specificando che questo è consentito sempre che non vi sia il pericolo di fuga (**comma 5**).

Si osserva che la nuova formulazione, che non prevede l'apposita autorizzazione per il mancato piantonamento, non chiarisce a chi competa l'effettuazione della valutazione in ordine all'assenza di pericolo di fuga.

Viene quindi modificata (comma 6) la disposizione che prevede **l'allontanamento ingiustificato del detenuto o dell'internato dal luogo di cura**, ampliando la fattispecie anche al luogo dove è svolta la **diagnosi** ed eliminando **il riferimento all'eventualità che non sia previsto piantonamento** (a seguito della modifica introdotta dal comma 5 sopra descritto).

E' significativamente modificata la disciplina della **visita medica generale all'ingresso in istituto**, perché i detenuti ricevano informazioni circa lo stato di salute e perché venga formata la cartella clinica: a tal fine è previsto che il medico che compie l'ispezione debba **annotare**, avvalendosi di rilievi fotografici se necessari, tutte le informazioni riguardo a **maltrattamenti** o a violenze subite dandone comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. E' esplicitato il diritto di ciascun detenuto o internato di ricevere informazioni complete sullo stato di salute personale (comma 7) e viene garantita la continuità terapeutica, con le indagini e le cure specialistiche necessarie persino riguardo alla medicina preventiva o connessa a patologie già esistenti (comma 9).

Una disposizione specifica è introdotta per i detenuti e gli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico di transizione sessuale (di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164), al fine di assicurare loro la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico (comma 10).

Con riferimento ai detenuti e agli internati sospetti o affetti da malattie contagiose, resta non modificata la previsione dell'isolamento immediato. E' introdotto al riguardo l'obbligo per il direttore dell'istituto di darne comunicazione al magistrato di sorveglianza (comma 11).

Un'ulteriore modifica riguarda l'estensione dell'ambito dei **trattamenti sanitari che detenuti ed internati possono richiedere a proprie spese**: essi possono infatti richiedere non solo la visita dell'esercente una professione sanitaria di loro fiducia, ma anche trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dei medesimi istituti. E' specificato che l'autorizzazione per gli imputati prima della sentenza di primo grado è data dal giudice che procede, mentre per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto (comma 12).

Si segnala infine, l'attribuzione al **direttore generale dell'azienda sanitaria locale del compito di svolgere** almeno due volte l'anno la visita generale dell'istituto penitenziario al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di profilassi adottate (commi 13 e 14).

L'articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema in esame introduce nella legge n. 354 del 1975, **l'articolo 11-bis** concernente le **procedure di accertamento delle infermità psichiche**.

L'articolo introdotto riprende, modificandolo, i contenuti dell'articolo 112 del D.P. R. 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), che è quindi abrogato (articolo 2, comma 4).

In particolare resta immutata la competenza del giudice procedente (giudice competente per la fase o il grado di giudizio in caso di procedimento pendente ovvero magistrato di sorveglianza in caso di condanna definitiva) per l'accertamento delle condizioni psichiche di imputati, condannati ed internati che necessitano di provvedimenti di differimento o sospensione della pena nonché per l'applicazione, sospensione o trasformazione di una misura di sicurezza in capo ai medesimi soggetti. Ad essere oggetto di modifica è invece il **luogo in cui è esercitato l'accertamento**, che non è più individuato nel "medesimo istituto in cui il soggetto si trova", ma presso le istituende **sezioni per detenuti con infermità** (di cui al nuovo articolo 65 dell'ordinamento penitenziario così come modificato dallo schema in esame, art. 2, lettera c)).

L'articolo 2, comma 1, lettera c), modifica infatti l'**articolo 65 OP**, non più rubricato "Istituti per infermi e minorati", ma **"sezioni per detenuti con infermità"**.

Le nuove sezioni speciali, per le quali è specificata l'**esclusiva gestione sanitaria**, sono interamente dedicate ai condannati ai quali sia stata riconosciuta una **diminuita capacità** ai sensi degli articoli 89 (vizio parziale di mente) e 95 c.p. (cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti), nonché ai soggetti affetti da infermità psichiche sopravvenute o per coloro che non hanno usufruito della sospensione della pena ai sensi dell'articolo 147 comma 4 c.p. (nei casi in cui il provvedimento di sospensione non può essere adottato o, se adottato, è revocato perché sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti).

Tali sezioni sono affidate in via esclusiva al dipartimento di salute mentale e strutturate in modo da **favorire il trattamento terapeutico** e riabilitativo e il superamento delle suddette condizioni d'infermità psichica o di cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti.

In ogni caso è specificato che l'assegnazione alle sezioni speciali avviene solo quando non sia possibile applicare una misura alternativa alla detenzione che consenta un adeguato trattamento terapeutico-riabilitativo.

L'articolo 2, comma 1, lettera d), reca una norma di coordinamento, modificando l'**articolo 69** dell'ordinamento penitenziario, in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 1 dello schema in esame (che ha abrogato l'articolo 148 del codice penale), relative alla competenza del magistrato di sorveglianza in ordine all'infermità psichica sopravvenuta del condannato.

L'articolo 2, comma 2, reca alcune **modifiche al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230** (Riordino della medicina penitenziaria).

In particolare, all'articolo 1 del citato decreto legislativo, relativo al **diritto alla salute dei detenuti e degli internati**, è introdotta la **tempestività** tra i requisiti delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione cui i detenuti e gli internati hanno diritto al pari degli altri cittadini in stato di libertà. Inoltre è introdotto il riferimento alla **marginalità sociale** tra gli ambiti di intervento che il Servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti e agli internati.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2, come prima accennato, contengono l'abrogazione di alcune disposizioni del D.P. R. 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), incompatibili con le nuove disposizioni introdotte (si tratta delle disposizioni relative ai trattamenti sanitari che detenuti ed internati possono richiedere a proprie spese, nonché relative alle procedure di accertamento delle infermità psichiche).

L'articolo 3 abroga l'articolo 240 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, recante la disciplina relativa al trattamento sanitario del detenuto. Tale abrogazione è infatti consequenziale all'introduzione delle descritte disposizioni di riforma della medicina penitenziaria secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 1
Codice penale	
Articolo 147	
<i>Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena</i>	
L'esecuzione di una pena può essere <i>Identico:</i> differita:	
1. se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;	1. <i>identico</i> ;
2. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica	2. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica o psichica ;
3. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.	3. <i>identico</i> .
Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è	<i>Identico:</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 1
divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.	
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre .	<i>Identico:</i>
Articolo 148 <i>Infermità psichica sopravvenuta al condannato</i>	
Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario. Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.	Abrogato

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Codice penale	
Articolo 11 <i>Servizio sanitario</i>	
Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.	1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.
	2. Garantisce a ogni istituto un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.
	3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la	4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza, che può delegare il direttore dell'istituto. Il provvedimento

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.	può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.
L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.	5. Quando non vi è pericolo di fuga i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura non sono sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.
Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale.	6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.
All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.	7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica del detenuto o internato il medico annota immediatamente, anche mediante comunicazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. L'assistenza sanitaria è prestata, durante la permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e si uniforma ai principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
	sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.
	8. Il servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita degli ammalati e di coloro che ne facciano richiesta; segnala immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; inoltre, controlla periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.
	9. Ai detenuti e agli internati è garantita la necessaria continuità con gli eventuali trattamenti in corso all'esterno o all'interno dell'istituto da cui siano stati trasferiti.
	10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.
I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.	11. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Il direttore dell'istituto, immediatamente informato, ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.
In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.	Soppresso
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili-nido.	Soppresso
L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra	Soppresso

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.	
I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.	12. I detenuti e gli internati, a tutela del diritto alla salute , possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione, per gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado è data dal giudice che procede e per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti.
Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.	13. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.	14. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della salute e al Ministero della giustizia , informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.
	Articolo 11-bis <i>Accertamento delle infermità psichiche</i>
	1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 147, primo comma, numero 2), 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, è disposto, anche

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
	d'ufficio, nei confronti degli imputati, dal giudice che procede e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato presso le sezioni di cui all'articolo 65. Il giudice può, altresì, disporre che l'accertamento sia svolto presso idonea struttura indicata dal competente dipartimento di salute mentale.
	2. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.
	3. All'esito dell'accertamento il giudice che procede o il magistrato di sorveglianza, quando non adotta uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 147, primo comma, numero 2), 206 e 212, secondo comma, del codice penale, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
Articolo 65	
<i>Istituti per infermi e minorati</i>	<i>Sezioni per detenuti con infermità</i>
I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.	1. Quando non sia applicabile una misura alternativa alla detenzione che consenta un adeguato trattamento terapeutico-riabilitativo, nei confronti dei condannati a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale e nei confronti dei soggetti affetti da infermità psichiche sopravvenute o per i quali non sia stato possibile disporre il rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 147, quarto comma, del codice penale, le pene detentive sono eseguite in sezioni speciali finalizzate a favorire il trattamento terapeutico e il superamento delle suddette condizioni.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari	2. Le sezioni speciali sono ad esclusiva gestione sanitaria.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
	3. Alle sezioni di cui al presente articolo sono assegnati altresì i soggetti per i quali si procede all'accertamento di cui all'articolo 11-bis.
	4. I soggetti di cui al presente articolo sono assegnati alle sezioni ordinarie, previo eventuale periodo di prova, quando siano venute meno le condizioni di infermità psichica o di disabilità fisica. 2. Garantisce a ogni istituto un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.
Articolo 69 <i>Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza</i>	
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.	1. <i>Identico</i>
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.	2. <i>Identico</i>
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali	3. <i>Identico</i>
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.	4. <i>Identico</i>
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce,	5. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.	
6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.	6. <i>Identico</i>
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.	7. <i>Identico</i>
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.	8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito.
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.	9. <i>Identico</i>
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	10. <i>Identico</i>
Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419	
Articolo 1 <i>Diritto alla salute dei detenuti e degli internati</i>	
1. I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione,	1. I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.	prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi; b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute; c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere, durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale; e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate; f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.	2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi; b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute; c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere, durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e della marginalità sociale; e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate; f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.
3. Ogni Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unità sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con	3. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini.	
4. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica.	4. <i>Identico</i>
5. Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia.	5. <i>Identico</i>
6. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.	6. <i>Identico</i>
D.P.R. 30-6-2000 n. 230	
Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 17	
<i>Assistenza sanitaria</i>	
1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa	1. <i>Identico</i>
2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.	2. <i>Identico</i>
3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.	3. <i>Identico</i>
4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria,	4. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.	
5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.	5. <i>Identico</i>
6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.	Abrogato
7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.	Abrogato
8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.	8. <i>Identico</i>
9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica	9. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 2
Articolo 112 <i>Accertamento delle infermità psichiche</i>	Abrogato
1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria. 2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni. 3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza	Abrogato

Normativa vigente	A.G. 501, art. 3
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale	
Articolo 240 <i>Trattamento sanitario del detenuto</i>	Abrogato
1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza. 2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1	Abrogato

Capo II

(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti)

Il Capo II, composto dagli articoli 4 e 5, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti, in attuazione di quanto previsto nei principi e criteri della legge di delega.

La legge n. 103 del 2017 delega il Governo a prevedere la semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (art. 1, co. 85, lett. a).

In particolare, **l'articolo 4** apporta modifiche all'ordinamento penitenziario (legge n. 345 del 1975), realizzando semplificazioni procedurali nonché distinguendo le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva: prima della condanna definitiva è sempre competente il giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito), dopo sono competenti, a seconda dei casi, il magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza.

In primo luogo sono apportate modifiche in relazione ad alcune limitazioni dei diritti (in particolare quelli relativi alla corrispondenza e ai permessi).

Il comma 1, lettera a), modifica la **competenza** ad adottare i provvedimenti di **limitazione della corrispondenza**, specificando che gli stessi sono adottati dal magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati in via definitiva e degli internati (nell'ordinamento attuale il magistrato di sorveglianza provvede anche nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado), mentre nei confronti degli imputati sono adottati dal giudice procedente (come indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale ai sensi del quale l'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede; il giudice per le indagini preliminari provvede prima dell'esercizio dell'azione penale). Si specifica, inoltre, che in caso proceda un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.

Il comma 1, lettera b) modifica l'ordinamento penitenziario in relazione alla competenza per la concessione di tipologie di alcune tipologie di **permessi**, ossia quelli di cui **all'articolo 30**, relativi all'imminente pericolo di vita di un familiare o del convivente. In particolare si dispone che per gli

imputati tale permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario così come modificato dallo schema di decreto in esame. Come sopra illustrato, si tratta del giudice procedente (prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).

Il comma 1, lettera c), modifica l'ordinamento penitenziario con riguardo ai **reclami giurisdizionali**, ossia sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta;

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

Le modifiche attengono alle modalità di avviso della fissazione dell'udienza per il procedimento relativo al reclamo, alla previsione della possibilità per l'amministrazione interessata, di comparire con un proprio dipendente, oltre che, come già previsto, di trasmettere osservazioni e richieste. La modifica più rilevante attiene alla **soppressione del reclamo al tribunale di sorveglianza** avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e alla conseguente previsione della sola ricorribilità in cassazione della decisione del magistrato (e non più del tribunale) di sorveglianza sul ricorso.

Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, relativo **all'affidamento in prova al servizio sociale**. In particolare, si interviene sulla disposizione che prevede che nel corso dell'affidamento, le prescrizioni della misura alternativa possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Al riguardo si prevede che le **deroghe temporanee alle prescrizioni** siano autorizzate **non più solo nei casi di urgenza ma in via ordinaria, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna**, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Il comma 1, lettera e), interviene sul procedimento, di cui all'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario, **in materia di liberazione anticipata**. In particolare, ai fini dello snellimento di attività che possono agevolare l'iter di concessione, è soppresso il comma 2 dell'articolo 69-bis

che prevede un termine minimo di 15 giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero per la decisione del magistrato di sorveglianza. E' inoltre soppresso il comma 5 del medesimo articolo che concerne la possibilità che il tribunale di sorveglianza trasmetta al magistrato di sorveglianza l'istanza per la concessione della liberazione anticipata, nel caso in cui la stessa sia presentata nel corso dei procedimenti di propria competenza.

In merito, la Relazione illustrativa afferma che il comma 5 dell'art. 69-bis OP è privo di applicazione pratica, avendo consumato la sua utilità nella fase di transizione dalla precedente all'attuale procedura. Infatti, «essendo passato ormai molto tempo dalla legge n. 277 del 2002, che ha trasferito la competenza in tema di liberazione anticipata dal tribunale di sorveglianza all'omonimo magistrato monocratico, è ormai radicata - nei soggetti legittimati alla relativa richiesta - la consapevolezza che le istanze di riduzione di pena ex art. 54 OP devono essere indirizzate al magistrato di sorveglianza, che decide, tra l'altro, in tempi assai più rapidi».

Infine **il comma 1, lettera f)** modifica l'**articolo 78** dell'ordinamento penitenziario concernente **gli assistenti volontari**. La modifica del primo comma del citato articolo persegue l'obiettivo di razionalizzare le competenze amministrative inerenti alle attività svolte in favore dei detenuti. E' infatti stabilito che le persone idonee all'assistenza, al sostegno e all'educazione **possono** frequentare gli istituti penitenziari, nonché **collaborare, a titolo gratuito, direttamente con gli uffici di esecuzione penale esterna** e non più con i centri di servizio sociale per l'affidamento in prova. Tali persone sono autorizzate, secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, dalle amministrazioni competenti.

E' inoltre richiamata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, ai sensi della quale gli assistenti volontari operano sotto il controllo del direttore.

Questa parte della riforma dà specifica attuazione alla lett. h della norma di delega (previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna).

L'articolo 5 apporta modifiche ad alcuni **articoli del codice di procedura penale**. Si tratta di modifiche che mirano a **semplificare e snellire i procedimenti di esecuzione delle pene**, con particolare riferimento alla concessione delle misure alternative alla detenzione ed al procedimento inerente il ricorso al giudice competente avverso il diniego delle medesime o avverso le modalità di fruizione.

In particolare, **il comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 656 c.p.p. recante la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive. Tra le modifiche la più rilevante sembra essere l'**innalzamento da 3 a 4 anni del limite massimo di pena inflitta o residua entro il quale è consentito l'accesso alle misure alternative**.

Gli interventi di modifica sull'articolo 656 c.p.p. sono i seguenti:

- in relazione alla liberazione anticipata (comma 4-bis) opera un intervento sui possibili beneficiari della misura escludendo che possano accedervi, oltre che i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis OP, come attualmente previsto, anche i condannati per i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi, atti persecutori aggravati, furto in abitazione e furto con strappo;

- si sopprime il comma 4-ter, ovvero la disposizione ai sensi della quale quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere e il residuo di pena non è superiore al limite per l'applicazione delle misure alternative, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione della liberazione anticipata.

La relazione illustrativa afferma che la soppressione va ricondotta all'esigenza di semplificazione delle procedure «dal momento che, nell'ipotesi in esame, il calcolo della liberazione anticipata non è funzionale all'eventuale concessione di una misura alternativa, tant'è vero che il pubblico ministero emette ugualmente l'ordine di esecuzione»;

- **al comma 5**, come sopra ricordato, si provvede a innalzare **a quattro anni** il limite massimo di pena per la domanda di misure alternative alla detenzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 85, lett. c, della legge delega. Attualmente, il limite è fissato a tre anni di reclusione, anche se residui di una pena maggiore, portati a 4 per alcuni casi particolari che risultano ora assorbiti dalla riforma. Il limite è inoltre fissato a **6 anni** nei casi di cui all'articolo 47-septies OP, introdotto dall'art. 14 dello schema (v. *infra*) e relativo ai condannati con infermità psichica;

- la modifica del **comma 6** introduce **il termine dilatorio di trenta giorni per la decisione sulle istanze**. La relazione illustrativa motiva questo intervento con il necessario adeguamento a quanto stabilito dal legislatore delegante nell'articolo 1, comma 85, lett. c), dove si prescrive che, in sede di attuazione della delega, venga prevista come obbligatoria l'osservazione scientifica della personalità, da condurre nei confronti del condannato non detenuto, e che ne vengano contestualmente fissati i tempi;

- l'intervento sul **comma 8** ha natura di coordinamento con l'introduzione di una nuova procedura al comma 1-ter dell'art. 678 (v. *infra*) e con l'inserimento del già menzionato art. 47-septies OP (v. *infra*);

- la riscrittura del comma 10 mira a far sì che, una volta emesso l'ordine di esecuzione, il condannato che si trova agli arresti domiciliari sia considerato in regime di detenzione domiciliare.

Il comma 1, lettera b), apporta modifiche all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale, recante la disciplina in caso di **dubbio sull'identità fisica della persona detenuta**, ai sensi della quale il giudice dell'esecuzione, nel caso di dubbio sull'identità della persona arrestata provvede senza formalità con ordinanza. La modifica attiene alla previsione della nomina, per chi ne sia privo, **del difensore d'ufficio** allo scopo di poter notificare anche a quest'ultimo l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in relazione all'identità fisica della persona detenuta.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 677 c.p.p. (relativo alla competenza per territorio del magistrato di sorveglianza), con riguardo al comma 2-bis: in particolare si conserva l'obbligo del condannato non detenuto a dichiarare e eleggere domicilio ma si **esclude che la inosservanza di tale obbligo sia preclusiva** per l'accesso dei condannati alle misure alternative. Con l'introduzione del comma 2-ter si devolve al giudice di sorveglianza (magistrato e tribunale) la valutazione della gravità delle inosservanze addebitabili al richiedente.

Il comma 1, lettera d), apporta numerose modifiche **all'articolo 678 c.p.p.** relativo al **procedimento di sorveglianza**.

- In ordine al comma 1, resta immutata la disposizione ai sensi della quale il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. L'unica modifica attiene all'aggiunta della specificazione che gli stessi procedono “**se non diversamente previsto**” (secondo la relazione illustrativa l'introduzione di tale inciso mira a fare salve sia le ipotesi in cui il giudice, anziché adottare il procedimento di sorveglianza, si avvalga, per le decisioni in tema di misure alternative, di un rito “semplificato”, sia le non marginali diversità di regolamentazione, sul piano delle garanzie processuali, rispetto a quella stabilita nell'articolo 666 c.p.p.). Pur considerando il rapporto di specialità intercorrente tra gli articoli 678 e 666 c.p.p., che dovrebbe rendere superfluo il

suddetto inciso, la relazione illustrativa ritiene preferibile il suo inserimento ai fini di una maggiore chiarezza);

- con la modifica al comma 1-bis, sono **ampliati i casi** in cui il tribunale di sorveglianza **procede con rito semplificato**, a norma dell'articolo 667, comma 4 c.p.p. (secondo il quale il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato). In particolare la procedura semplificata è estesa alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e all'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza si pronunci sul differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal comma 1, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 c.p., (ossia se deve aver luogo nei confronti di donna incinta o se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno);
- si inserisce il **comma 1-ter** con il quale, nelle ipotesi relative a un **tetto di pena (anche residua) non superiore a un anno e sei mesi**, per la decisione sulle istanze per le misure alternative di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza designa per la decisione un magistrato del tribunale, al quale è consentito, ove ne sussistano i presupposti, **concedere in via provvisoria con ordinanza adottata senza formalità la misura richiesta**; in tale evenienza l'ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali sono legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni; l'ordinanza resta sospesa durante il termine per proporre opposizione e fino alla decisione definitiva del tribunale; il tribunale, quindi, interviene in seconda battuta per decidere se confermare (senza formalità di procedura) la decisione del magistrato designato, ovvero dare avvio al rito ordinario (articoli 666 e 678 c.p.p.), al cui esito verrà adottato il provvedimento definitivo. Nel caso di opposizione avverso l'ordinanza del magistrato è obbligatorio il ricorso al rito ordinario (articoli 666 e 678 c.p.p.). La disposizione dà attuazione a quanto richiesto dalla norma di delega in ordine al semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza (lett. a);
- sono infine aggiunti due commi immediatamente dopo il comma 3, per garantire il **diritto alla pubblicità dell'udienza e alla presenza dell'interessato**. E' infatti previsto (comma 3.1) che quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma

pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472 c.p.p. (che disciplinano la pubblicità dell'udienza e i casi in cui essa si debba svolgere a porte chiuse). Inoltre è previsto che l'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contenga, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. E' in ogni caso specificato che si applicano le forme e le modalità di **partecipazione a distanza** nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. In ogni caso è consentito al giudice che lo ritenga opportuno, disporre la traduzione dell'interessato.

Sul punto la riforma dà attuazione a un ulteriore principio di delega, relativo all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa (lett. j).

Il comma 1, lettera e), modifica infine l'articolo 680 c.p.p. relativo alle impugnazioni di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.

In particolare si precisa la forma di impugnazione (**cioè l'appello**) su cui il tribunale di sorveglianza deve pronunciarsi riguardo ai provvedimenti relativi alle misure di sicurezza. Secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa la modifica semantica si renderebbe necessaria per evitare che il citato tribunale possa essere investito anche di un capo di una sentenza definitiva emessa dalla corte di appello, relativamente ad una misura di sicurezza differente dalla confisca.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 4
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 18-ter Limitazioni e controlli della corrispondenza	
1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 4
mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.	
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.	<i>Identico</i>
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:	<i>Identico:</i>
a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;	a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza;
b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.	b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.
4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 4
direttore.	
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.	<i>Identico</i>
6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.	<i>Identico</i>
7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.	<i>Identico</i>
Articolo 30 <i>Permessi</i>	
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il	Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 4
procedimento di appello.	
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.	<i>Identico</i>
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.	<i>Identico</i>
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.	<i>Identico</i>
Articolo 35-bis <i>Reclamo giurisdizionale</i>	
1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.	1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.	<i>Identico</i>
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 4
6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.	
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.	Soppresso
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.	4-bis. La decisione del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione , l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.	5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito; c) [se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;] d) nomina, ove occorra, un commissario <i>ad</i>	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 4
<i>acta.</i>	
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.	<i>Identico</i>
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.	<i>Identico</i>
Articolo 69-bis <i>Procedimento in materia di liberazione anticipata</i>	
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.	<i>Identico</i>
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.	<i>Soppresso</i>
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.	<i>Identico</i>
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.	<i>Identico</i>
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.	<i>Soppresso</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 4
Articolo 78 <i>Assistenti volontari</i>	
L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.	Persone idonee all'assistenza, al sostegno e all'educazione possono frequentare gli istituti penitenziari, nonché collaborare, a titolo gratuito, con gli uffici di esecuzione penale esterna. Tali persone sono autorizzate, secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, dalle amministrazioni competenti.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.	<i>Identico</i>
L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.	<i>Identico</i>
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.	Si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 17.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
Codice di procedura penale	
Articolo 656 <i>Esecuzione delle pene detentive</i>	
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.	<i>Identico</i>
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato	<i>Identico</i>
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
notificato al difensore del condannato.	
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.	<i>Identico</i>
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.	4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettere a) e b) , quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.	Soppresso
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.	<i>Identico</i>
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico	5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni, o a sei anni nei casi di cui all'articolo 47-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.	ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui al titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.	6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.	
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.	8. Salvo quanto disposto dal comma 8-bis e dal secondo periodo dell'articolo 678, comma 1-ter, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico ovvero il programma terapeutico di cui all'articolo 47-septies, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.	<i>Identico</i>
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c) [nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale»].	
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.	10. Nella situazione considerata dal comma 5, se la pena residua non supera i limiti ivi indicati, anche tenuto conto delle detrazioni da operare ai sensi del comma 4-bis, il condannato che si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire si considera in regime di detenzione domiciliare. Il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, per la determinazione delle prescrizioni, e al tribunale di sorveglianza, affinché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47-ter e 58-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Articolo 667 <i>Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta</i>	
1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria.	
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.	<i>Identico</i>
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.	<i>Identico</i>
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.	4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza. All'interessato, che sia privo del difensore, è nominato un difensore d'ufficio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.	<i>Identico</i>
Articolo 677 <i>Competenza per territorio</i>	
1. La competenza a conoscere le materie	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.	
2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio [c.c. 43]. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.	<i>Identico</i>
2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previsti dall'articolo 161.	2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, di procedere alla dichiarazione o all'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previsti dall'articolo 161.
	2-ter. L'inosservanza degli obblighi stabiliti nel comma 2-bis è valutata ai fini della decisione sulla richiesta dell'interessato.
Articolo 678 <i>Procedimento di sorveglianza</i>	
1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il	1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.	professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.
<i>1-bis.</i> Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.	1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.
	1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa un magistrato, il quale, se ne ricorrono i presupposti, con ordinanza adottata senza formalità, applica in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
	conferma l'ordinanza provvisoria o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza provvisoria è sospesa
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.	2. <i>Identico.</i>
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.	3. <i>Identico.</i>
	3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.
	3.1.1. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.
3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 5
o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.	
Articolo 680 <i>Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza</i>	
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.	<i>Identico</i>
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.	2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sull'appello contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.	<i>Identico</i>

Capo III

(Disposizioni in tema di eliminazione di automatismi e di preclusioni nel trattamento penitenziario)

Il **Capo III** (artt. 6-13) mira a **eliminare gli automatismi e le preclusioni per l'accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione** dando attuazione alla lettera e) della norma di delega.

La legge n. 103 del 2017 delega il Governo a eliminare gli automatismi e le preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale (art. 1, co.85, lett. e).

In particolare, le disposizioni introdotte dal capo III individuano nei più gravi reati associativi, previsti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, i reati ostativi alla concessione di benefici carcerari e misure alternative.

L'**articolo 6**, abrogando l'art. 67 della legge n. 689 del 1981 (*Modifiche al sistema penale*), **elimina uno degli automatismi preclusivi delle misure alternative** alla detenzione. L'abrogazione, nello specifico, consente l'**accesso all'affidamento in prova e al regime di semilibertà** a colui che, già condannato a pena detentiva e ammesso alla semidetenzione o alla libertà controllata abbia violato le prescrizioni impostegli e quindi sia stato ricondotto in carcere. Attualmente l'art. 67 della legge n. 689 preclude questa possibilità.

L'**articolo 7** modifica l'art. 4-bis e aggiunge un art. 4-ter all'ordinamento penitenziario (legge 354/1975).

La lett. a) **novella l'art. 4-bis, comma 1**, che, come noto, fatta salva l'ipotesi di collaborazione con la giustizia, preclude l'accesso a benefici e misure alternative alla detenzione ai detenuti per una serie di delitti di particolare allarme sociale, con particolare riferimento ad associazione mafiosa e terrorismo.

Allo scopo, anche qui, di **ridurre il perimetro delle preclusioni all'eccesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative extramurarie** (lavoro esterno, permessi premio, affidamento in prova, detenzione

domiciliare, semilibertà) - oltre che per i delitti di associazione mafiosa e terrorismo - viene **cirscritta la preclusione ad una serie di delitti commessi per via associativa** (per la gran parte già compresi al comma 1 dell'art. 4-bis), nonché ad altri delitti, definiti dalla relazione **illustrativa “monosoggettivi”**, la cui struttura presuma, tuttavia, un carattere associativo, come i delitti di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), prostituzione minorile (600-bis, primo comma, c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.).

La riduzione delle preclusioni previste dall'art. 4-bis in attuazione della delega (il citato comma 85, lett. e) è bilanciata dalla presenza della **clausola di esclusione** prevista dalla stessa lett e) che, oltre ai condannati per associazione mafiosa e terrorismo, impedisce l'accesso alla misure per i *casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati* (comma 85, lett b).

La lett. a) detta, quindi, un **nuovo e più limitato catalogo di delitti per la cui condanna è precluso l'accesso ai benefici carcerari e alle misure alternative**. Si tratta di una serie di reati di “prima fascia” che presumono lo stabile collegamento con l'organizzazione criminosa, e solo la collaborazione con la giustizia permette di superare la citata preclusione.

Le ipotesi relative a condanne per alcuni delitti attualmente compresi nel catalogo del comma 1 sono “trasferite” al riformulato **comma 1-ter** dell'art. 4-bis, che permette **l'accesso a benefici e misure alternative in assenza di sussistenti collegamenti con la criminalità** organizzata o terroristica. Ai fini della concessione dei benefici, allo sganciamento dalla preclusione del comma 1 corrisponderebbe la necessità di un vaglio della magistratura sull'attualità degli indicati collegamenti con l'organizzazione criminosa.

Escono dall'orbita dell'art. 4-bis, comma 1, e potranno accedere, quindi, alle misure, i condannati per delitti che non necessariamente sono compiuti in via associativa, come il sequestro di persona (art. 630 c.p.), il commercio di schiavi (art. 602 c.p.), reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 1 e 3, TU immigrazione).

Come riferisce la relazione al provvedimento, dalla nuova area applicativa dell'art. 4-bis, comma 1, vengono esclusi, oltre alle cennate ipotesi di reati monosoggettivi, i casi di “*mera partecipazione alle associazioni in ruoli secondari, non annoverabili tra i casi eccezionalmente gravi*”. Ciò, anche in considerazione del fatto che tali soggetti non sempre sono in grado di offrire una collaborazione che soddisfi i rigorosi requisiti per la collaborazione con la giustizia dettati dall'art. 58-ter OP.

Con la modifica al **comma 1-quater** dell'art. 4-bis si precisa che, per la determinazione dell'**anno di osservazione della personalità** del detenuto (necessario ai fini della concessione dei benefici carcerari e delle misure

alternative) si può tenere conto anche di programmi terapeutici successivi al reato commesso e antecedenti l'inizio dell'esecuzione della pena.

Analoga disposizione è introdotta al **comma 1-quinquies** in relazione all'accesso ai benefici da parte di detenuti condannati per reati sessuali su minori.

Con la modifica del **comma 2** dell'art. 4-bis si prevede, ai fini della concessione dei benefici da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, l'acquisizione del **parere del procuratore della Repubblica del distretto** di corte d'appello in cui è stata pronunciata la condanna.

Al **comma 3** dell'art. 4-bis è quindi introdotta, per coordinamento, la possibilità che anche il procuratore distrettuale dia comunicazione al giudice ove ritenga sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni criminali operanti in ambiti non locali o extranazionali (in tal caso, il termine di 30 gg. per la decisione del giudice è prorogato di ulteriori 30 gg. al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali).

Di particolare rilievo pare la **soppressione del comma 3-bis** dell'art. 4-bis. Tale disposizione attualmente prevede che la comunicazione del **procuratore nazionale antimafia** o del procuratore distrettuale sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata precluda la concessione al detenuto dell'assegnazione al lavoro all'esterno, l'accesso ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione. **Tale comunicazione perde, quindi, la sua efficacia preclusiva** delle misure.

La lettera b) dell'art. 7 aggiunge, infine, un **nuovo articolo 4-ter** rubricato **scioglimento del cumulo**. La nuova disposizione circoscrive le preclusioni legate alla pena per delitti di cui all'art. 4-bis introducendo un principio, assodato nella giurisprudenza della cassazione, secondo cui il provvedimento di cumulo delle pene non può produrre effetti sfavorevoli al reo. Nello specifico, la pena o la frazione di pena relative a uno dei gravi reati di cui all'art. 4-bis, si considera separatamente ed espiata per prima quando da ciò può derivare un effetto favorevole al condannato come, ad esempio, il possibile accesso alle misure alternative.

L'articolo 8 modifica l'art. 21 OP in materia di **lavoro esterno**.

In coerenza con le modifiche introdotte all'art. 4-bis e con l'allentamento delle preclusioni, si prevede che i condannati per i delitti non più compresi nel novellato comma 1 possano **accedere** al lavoro esterno **indipendentemente dall'aver scontato almeno un terzo della pena** (e, comunque, non oltre 5 anni); l'intervento risponde, oltre che al criterio di delega di cui al comma 85, lett. e), indirettamente anche a quello di cui alla lett. g), relativo all'incremento delle opportunità di lavoro esterno al carcere.

In senso analogo e **con la stessa finalità di limitare l'automatismo delle preclusioni** alla concessione dei benefici penitenziari:

- **l'articolo 9** modifica la disciplina della concessione dei **permessi premio** di cui all'art. 30-ter OP, da un lato limitando il divieto ai soli condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, dall'altro – con la soppressione del comma 5 - eliminando il divieto biennale di concessione di nuovi permessi attualmente previsto per coloro che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale;
- **l'articolo 10** abroga la disciplina che limita la concessione dei permessi premio ai **pluri-recidivi**, prevista dall'art. 30-quater, OP;
- sono soppresse dall'**articolo 11** del decreto le disposizioni dell'art. 58-quater OP che attualmente impediscono la concessione dei benefici e delle misure alternative **ai condannati per evasione o a chi sia stato revocato l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà**; analoga soppressione riguarda l'impossibilità, in tali casi, di **concedere un nuovo beneficio** prima di 3 anni nonché, per i pluri-recidivi, di usufruire più di una volta dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà. Le modifiche del comma 5 dell'art. 58-quater hanno, infine, natura di **coordinamento** con quelle introdotte all'art. 4-bis.

L'**articolo 12** del provvedimento in esame **modifica il TU stupefacenti (DPR 309/1990)**.

Viene, anzitutto, ampliato l'ambito applicativo della **sospensione dell'esecuzione della pena** per 5 anni nel caso di condanna a pena detentiva per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza. E' infatti, a tal fine, novellato l'**art. 90** del citato TU stupefacenti limitando il divieto di concessione della misura al caso di condanna non superiore a 4 anni se relativa ad un titolo esecutivo che comprende un reato di cui all'art. 4-bis, comma 1, OP (attualmente la preclusione opera per l'intero catalogo dei reati dell'art. 4-bis). Analoga limitazione è introdotta all'**art. 94** del TU in relazione al divieto di concessione dell'affidamento in prova in casi particolari.

Per coerenza con l'abrogazione del divieto di concessione per più di due volte dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94, comma 5, DPR 309/1990) viene, analogamente, **soppresso** il comma 4 dell'art. 90 del TU che prevede **il divieto di concessione plurima** della sospensione dell'esecuzione della pena.

Infine, l'**articolo 13** del decreto limita il divieto di concessione dell'**esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi** (legge 199/2010) in relazione alle sole condanne per i più gravi delitti compresi nel riformato comma 1 dell'art. 4-bis OP.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 6
L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale	
Articolo 67 Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione	<i>Abrogato</i>
L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.	<i>Abrogato</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 7
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 4-bis Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti	
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma,	1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma,

Normativa vigente	A.G. 501, art. 7
600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.	601, 609 octies, nonché delitti di cui agli articoli 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzati allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 del medesimo codice, dall'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, delitti di cui all'articolo 291-quater, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 7
qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.	
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.	1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, salvo che siano stati acquisiti elementi che indichino la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i seguenti delitti: delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma, 600-quinquies, 602, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; nonché, fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, delitti di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del

Normativa vigente	A.G. 501, art. 7
1-<i>quater</i>. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quinq</i>ues, 609-bis, 609-ter, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinq</i>ues, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.	Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di cui all'articolo 291-<i>quater</i> del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dall'articolo 609-<i>octies</i> del medesimo codice e dall'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-<i>quater</i>. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quinq</i>ues, 609-bis, 609-ter, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinq</i>ues, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. Ai fini della determinazione dell'anno di osservazione si può tenere conto, altresì, di programmi terapeutici svolti dopo la commissione del reato e prima dell'inizio dell'esecuzione della pena.
1-<i>quinq</i>ues. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinq</i>ues, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinq</i>ues e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenn	1-<i>quinq</i>ues. Ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinq</i>ues, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinq</i>ues e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenn

Normativa vigente	A.G. 501, art. 7
il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.	di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge anche se svolto in tutto o in parte prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, purché successivo alla commissione del reato.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.	2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato e acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, in relazione al distretto ove è stata pronunciata la condanna. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni e del parere. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.	2-bis. <i>Identico.</i>
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.	3. Quando il comitato o il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del comma 2 ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure	Soppresso

Normativa vigente	A.G. 501, art. 7
alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.	
Articolo 4-bis Scioglimento del cumulo	
1. La pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis si considera separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al condannato. Non è tuttavia computata la pena o frazione di pena espiata prima della commissione del reato.	

Normativa vigente	A.G. 501, art. 8
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 21 Lavoro esterno	
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci	1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 8
anni.	
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.	<i>Identico</i>
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.	<i>Identico</i>
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.	<i>Identico</i>
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.	<i>Identico</i>
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 8
del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.	

Normativa vigente	A.G. 501, art. 9
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 30-ter <i>Permessi premio</i>	
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.	<i>Identico</i>
2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.	<i>Identico</i>
3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.	<i>Identico</i>
4. La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo	4. La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla

Normativa vigente	A.G. 501, art. 9
quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.	reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.	Soppresso
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.	<i>Identico</i>
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis.	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 10
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 30-quater Concessione dei permessi premio	Abrogato
I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;	Abrogato

Normativa vigente	A.G. 501, art. 10
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.	

Normativa vigente	A.G. 501, art. 11
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 58-quater <i>Divieto di concessione di benefici</i>	
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.	<i>Soppresso</i>
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.	<i>Soppresso</i>
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.	<i>Soppresso</i>
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.	<i>4. Identico</i>
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non	5. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi

Normativa vigente	A.G. 501, art. 11
possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.	sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.	6. <i>Identico</i>
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.	7. <i>Identico</i>
7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.	Soppresso

Normativa vigente	A.G. 501, art. 12
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.	
Articolo 90	
<i>Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva</i>	
1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione	1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione

Normativa vigente	A.G. 501, art. 12
della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.	2. <i>Identico</i>
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.	3. <i>Identico</i>
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.	Soppresso
4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	4-bis. <i>Identico</i>
Articolo 94 <i>Affidamento in prova in casi particolari</i>	
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita	1. Se la pena detentiva deve essere

Normativa vigente	A.G. 501, art. 12
nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.	eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.
2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave	2. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 12
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.	3. <i>Identico</i>
4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una	4. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 12
diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.	
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.	6. <i>Identico</i>
6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.	6-bis <i>Identico</i>
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.	6-ter. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 13
L. 26 novembre 2010, n. 199 Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi	
Articolo 1 <i>Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi</i>	
1. La pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio». Il magistrato di sorveglianza	1. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 13
provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti.	
2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.	2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Capo IV

(Modifica delle norme dell'ordinamento penitenziario in tema di misure alternative)

Il **Capo IV**, composto dagli **articoli da 14 a 22**, si caratterizza per l'**ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure alternative** e per la rimozione di numerose preclusioni in attuazione della lett. b) della norma di delega.

La legge n. 103 del 2017 delega il Governo a rivedere le modalità e i presupposti di accesso alle misure alternative sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale (art. 1, co. 85, lett. b).

L'**articolo 14** riforma, anzitutto, la disciplina dell'**affidamento in prova al servizio sociale** prevista dall'**art. 47 OP**.

Le novità introdotte riguardano, in particolare, la revisione dei presupposti di accesso al beneficio, i nuovi compiti affidati agli uffici dell'esecuzione penale esterna nonché le misure riparative in favore dell'offeso dal reato.

Tra le **novità** introdotte alla disciplina dell'art. 47 si segnalano:

- **l'elevazione da 3 a 4 anni del limite di pena** detentiva inflitta **da eseguire** che consente l'accesso all'affidamento in prova; tale previsione (comma 1) comprende anche l'ipotesi del comma 3-bis, ora riformulato, che prevede l'accesso alla misura anche in espiazione di pena, in presenza di residuo di detenzione non superiore a 4 anni;
- la possibilità di **disporre la misura senza l'osservazione** mensile della personalità quando la pena inflitta non è superiore a sei mesi;
- l'attribuzione agli uffici dell'esecuzione penale esterna della citata osservazione della personalità se la domanda di affidamento perviene da persona in stato di libertà;
- la possibilità di **accesso alla misura anche per chi non dispone di una propria abitazione o domicilio**; l'affidamento è eseguito presso una struttura pubblica di cura, assistenza o accoglienza o altro luogo di dimora sociale appositamente destinato;
- la possibilità di chiedere la misura al **magistrato di sorveglianza** (anziché al tribunale di sorveglianza) quando la detenzione pregiudichi gravemente il reinserimento sociale;

- gli specifici **contenuti del verbale di affidamento** riferiti alle **prescrizioni** che il condannato dovrà osservare; il nuovo catalogo di prescrizioni riflette una concezione positiva della misura a fronte dell'attuale catalogo che, come riferisce la relazione *“riflette una concezione di delinquenza legata alla marginalità sociale...”* risolvendosi soprattutto in obblighi a valenza negativa. Tra le nuove prescrizioni – oltre al riferimento al necessario collegamento con gli uffici dell'UEPE (uffici dell'esecuzione penale esterna) - particolare segnalazione meritano quelli inerenti **l'attività riparativa volta** ad attenuare le conseguenze del reato (anche attraverso l'assunzione di impegni specifici) nonché la prestazione di **attività gratuite di pubblica utilità** (comma 85, lett f e g).
- **l'ampliamento degli effetti dell'esito positivo dell'affidamento** in prova che, oltre all'estinzione della pena detentiva, determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere dichiarate nella stessa sentenza.

Lo stesso articolo 14 introduce nell'ordinamento penitenziario una nuova misura alternativa, **l'affidamento in prova di condannati con infermità psichica (art. 47-septies OP)** che viene strutturato sull'analogo istituto previsto per i soli tossicodipendenti e alcooldipendenti dall'art. 94 del TU stupefacenti (DPR 309/1990).

Tale intervento, come precisato dalla relazione del Governo, va letto in coordinamento con le modifiche introdotte alla disciplina della detenzione domiciliare (art. 47-ter OP), del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 147 c.p.), dell'infermità psichica sopravvenuta alla condanna (art. 147 c.p.) e dell'esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.).

Può accedere alla nuova misura il condannato a pena detentiva diminuita ai sensi dell'art. 89 (vizio parziale di mente) e 95 c.p. (cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti) anche quando sia presente una grave infermità psichica ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., come modificato dall'art. 1 dello schema.

L'interessato può chiedere di essere affidato in prova per **l'esecuzione di un programma terapeutico e di assistenza psichiatrica** concordato con il dipartimento di salute mentale della ASL competente; se il programma terapeutico va eseguito in una struttura privata è richiesto l'accreditamento presso il S.S.N.

Ai fini della concessione della misura, **i limiti di pena** detentiva (anche residua) da espiare non possono superare i 6 anni (o i 4 anni, se la condanna riguarda i gravi reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, OP).

L'art. 47-septies prevede, poi, disposizioni mutate dall'analogo istituto di cui al citato art. 94, TU stupefacenti. Infatti, una volta eseguito l'ordine di carcerazione, la domanda di affidamento deve essere inoltrata al magistrato di sorveglianza, allegando la certificazione sanitaria; quest'ultimo, accertati i presupposti, il pregiudizio derivante dalla detenzione e l'insussistenza del pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e, in via provvisoria, l'affidamento in prova. La decisione definitiva sulla misura compete al tribunale di sorveglianza, che decide positivamente entro i successivi 60 giorni ove ritenga che il programma terapeutico sia adeguato e contribuisca alla prevenzione della recidiva. Con la decisione è redatto verbale che indica le modalità del programma e le relative prescrizioni. Fermi restando i compiti dell'UEPE, spetta alla ASL riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. E', infine, prevista la possibilità di prosecuzione dell'affidamento per infermità psichica quando sia terminata la parte terapeutica del programma anche in deroga ai limiti di pena per l'affidamento ordinario previsti dall'art. 47 OP.

In definitiva, per il condannato cui sopravvenga un infermità psichica si potrà applicare sia la misura di cui all'art. 47-septies che la detenzione domiciliare. Chiaramente, potendo essere goduta dallo stato di libertà oltre ad essere comprensiva di un programma terapeutico ad hoc, la prima misura dovrebbe prevalere. Va, tuttavia, considerato che, diversamente dall'affidamento in prova per infermità psichica, la detenzione domiciliare non è soggetta a limiti di pena.

L'**articolo 15** reca modifiche alla disciplina della detenzione domiciliare sia ordinaria (art. 47-ter, OP) che speciale (art. 47-quinquies OP).

Le principali **modifiche** introdotte nella **detenzione domiciliare** (ordinaria) riguardano (**art. 47-ter, OP**):

- **l'eliminazione per gli ultra settantenni**, ai fini della concessione della misura, **della preclusione** consistente nella dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza e della pluri-recidiva (comma 01);
- la possibilità di accesso alla misura da parte della madre o del padre (se la madre è deceduta) di figlio affetto da disabilità grave (comma 1); in tali ipotesi non opera la preclusione assoluta alle misure alternative prevista dall'art. 4-bis, comma 1, OP (comma 1.1.1.);

- la riformulazione del comma 1-bis con **l'aumento da 2 a 4 anni dei limiti di pena detentiva** che permettono la misura; come nell'art. 47, si chiarisce che la pena cui si fa riferimento è comunque quella ancora da eseguire (vi è compresa, quindi, quella residuo di maggior pena) e che la misura deve essere idonea al recupero sociale del condannato. La disposizione attuale espressamente esclude l'applicazione di questa misura ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis OP; la nuova formulazione non riproduce questa preclusione. *Si valuti l'opportunità di esplicitare l'esclusione della misura per i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis;*
- a parità di presupposti, la preferenza per l'applicazione dell'affidamento in prova per infermità psichica rispetto alla detenzione domiciliare disposta dal tribunale di sorveglianza in deroga ai limiti di pena previsti (comma 1-ter);
- come nell'art. 47-septies, se le finalità di recupero sociale fossero gravemente pregiudicate dal protrarsi della detenzione, la domanda di applicazione della detenzione domiciliare può essere rivolta al magistrato di sorveglianza, che decide in via provvisoria (comma 1-quater);
- l'esigenza che il tribunale di sorveglianza che dispone la misura osservi quanto stabilito dall'art. 284 c.p.p per gli arresti domiciliari; il più ampio riferimento alla norma (ora richiamata solo in relazione alle modalità di esecuzione) impone al tribunale di tener conto, in particolare, delle necessità di tutela della persona offesa (comma 4). Si prevede, specificamente, che le prescrizioni imposte con la misura favoriscano l'accesso a percorsi di reinserimento sociale del condannato mediante il lavoro e attività socialmente utili; a tali fini sarà consentito di lasciare l'abitazione per il tempo necessario, fatte salve superiori esigenze di sicurezza;
- la possibilità di accesso alla misura anche a chi non dispone di una propria abitazione; anche qui sarà possibile usufruire della misura in luoghi pubblici di cura e assistenza o in dimore sociali appositamente destinate (nuovo comma 5-bis);
- la possibilità, oltre il limite di 10 anni del figlio (limite cui conseguirebbe la revoca della misura), di continuare a godere della misura (se ricorrono i requisiti per la semilibertà) oppure di ottenere l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori (tenute presente le relazioni del servizio sociale sull'interessato e considerata la durata della misura e l'entità della pena residua) (comma 7);
- è **soppresso il comma 9-bis** dell'art. 47-ter che, in caso di revoca della detenzione domiciliare (ai sensi dei commi 6 e 7), non

consente che la pena residua possa essere sostituita con altra misura.

Anche le modifiche alla disciplina della **detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies, OP)** rispondono all'esigenza di assicurare il **rapporto tra detenute e figli minori** (comma 85, lett. s).

La legge n. 103 del 2017 **delega** il Governo a rivedere le norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età (art. 1, co. 85, lett. s).

In particolare:

- è anche qui estesa la possibilità di accesso alla misura alle condannate **madri di figlio affetto da disabilità grave**; è, inoltre, precisato che la misura può essere usufruita anche presso **una casa famiglia** (comma 1);
- è **ampliato il ricorso alla detenzione domiciliare speciale per le detenute madri**; oltre a rimuovere la preclusione riferite alle condanne per i delitti dell'art. 4-bis OP, le donne condannate con prole inferiori a sei mesi potranno espiare tutta la pena in un istituto a custodia attenuata e, previo consenso dell'interessata, essere assegnate direttamente dall'amministrazione penitenziaria; se non c'è il consenso decide il tribunale di sorveglianza (comma 1-bis);

L'**articolo 16** detta modifiche alla disciplina della **semilibertà**.

Una prima modifica all'**art. 48 OP** consente che il condannato possa utilizzare parte del tempo trascorso in semilibertà anche per partecipare ad **attività di volontariato** e di **rilevanza sociale**.

Viene poi aggiunto un comma 3 che eleva a rango primario una disposizione del regolamento penitenziario (DPR 230/2000, art. 101, co. 8) che prevede che **sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in abitazioni civili**.

All'**art. 50 OP** è **soppresso il comma 1** che consente di espiare in semilibertà la pena dell'arresto e della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociale. La motivazione dell'intervento dipende dal contenuto del comma 2 dell'art. 50, che già comprende tali ipotesi. L'impossibilità di accedere alla semilibertà è limitata alle più gravi ipotesi di reato di cui all'art. 4-bis, comma 1, OP (sempre fatta salva l'ipotesi di collaborazione).

Una importante novità riguarda i **condannati all'ergastolo** che, oltre che dopo i 20 anni di pena espiata, potranno **accedere alla semilibertà anche quando avranno usufruito correttamente per almeno 5 anni dei permessi premio** (comma 85, lett. e). Si ricorda che l'articolo 30-ter, comma 4, lett. d) dell'ordinamento penitenziario prevede che la concessione dei permessi premio sia ammessa dopo 10 anni di espiazione della pena.

La legge n. 103 del 2017 **delega** il Governo a eliminare automatismi e preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.

Al comma 6 dell'art. 50 è eliminato il riferimento al soppresso comma 1, consentendo il ricorso generalizzato alla procedura semplificata di cui all'art. 47, comma 4, OP.

La modifica al comma 7 - semilibertà per detenute madri - ha natura di **coordinamento** con la previsione del comma 3 dell'art. 48 (ubicazione in abitazioni civili di sezioni autonome di istituti per la semilibertà).

E' novellato l'**art. 51 OP** per ancorare i presupposti della **revoca della semilibertà** alle violazioni del programma di trattamento, sempre che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura.

Viene, infine, soppresso l'ultimo comma dello stesso articolo per escludere la revoca della misura per l'internato che si assenta dall'istituto per oltre tre ore senza giustificato motivo.

L'**articolo 17** detta alcune modifiche all'**art. 51-bis OP** in materia di **nuovi titoli di privazione della libertà sopravvenuti ad una misura alternativa**.

In particolare si stabilisce:

- che il procedimento da seguire riguarda l'esecuzione di **ogni misura alternativa** (attualmente, il riferimento è a titoli esecutivi di pena che sopravvivano al solo affidamento in prova al servizio sociale);
- che il **PM competente** ad informare il magistrato di sorveglianza è quello individuato per l'esecuzione delle misure del giudice in base alle regole generali di cui all'art. 655 c.p.p.;

- che la valutazione del magistrato di sorveglianza si concentra sulla **permanenza delle condizioni di applicabilità** della misura alternativa;
- che spetta a questi, oltre che ordinare l'eventuale cessazione della misura, ordinare l'**accompagnamento in istituto** del condannato (non è, quindi, necessario l'intervento del PM).

Lo stesso articolo 17 sostituisce l'**art. 51-ter OP** novellato, oltre che per alcune modifiche di coordinamento con l'art. 51-bis (ci si riferisce anche qui a tutte le misure alternative), anche in relazione al procedimento di **sospensione cautelativa delle misure**. Si prevede, infatti, che lo stesso magistrato di sorveglianza possa, anzichè sospendere la misura, attivare direttamente il tribunale di sorveglianza perché decida sulla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. La relazione del Governo riferisce trattarsi di una *“buona prassi già diffusa in molti uffici”*.

L'**articolo 18** aggiunge all'ordinamento penitenziario un **nuovo articolo 51-quater** che detta una regola generale che prevede, in caso di applicazione di una misura alternativa, la **possibilità per il giudice** (che ha emesso la sentenza di condanna) **di sospendere l'applicazione delle pene accessorie** in considerazione delle esigenze di reinserimento sociale del condannato. Le pene accessorie in corso di applicazione, se la misura alternativa è revocata, sono sospese ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.

Si prevede, infine, una **disciplina più favorevole** per l'affidamento in prova ex artt. 47 e 47 septies OP stabilendo che all'esito positivo della prova consegue l'estinzione delle pene accessorie non già eseguite.

L'**articolo 19** del decreto **introduce nell'ordinamento penitenziario** l'istituto della **liberazione condizionale già previsto dall'art. 176 c.p., che viene quindi abrogato** con l'art. 177 e il secondo comma dell'art. 230 c.p. (*cfr. ultra, art. 22*).

La **collocazione** nella legge 354/1975 è, infatti, apparsa **più omogenea alla natura** della liberazione condizionale **come misura alternativa** alla detenzione, piuttosto che causa di estinzione della pena.

Anzitutto, l'ammissione al beneficio viene collegata al *particolare impegno profuso nel corso del trattamento che faccia ritenere compiuto il percorso rieducativo del condannato* (attualmente, l'art. 176 c.p. fa riferimento più genericamente ad un comportamento che faccia ritenere sicuro un ravvedimento). Fermi restando i presupposti ordinari (aver scontato almeno 30 mesi e, comunque almeno la metà della pena, quando la

parte rimanente non superi i 5 anni nonché aver risarcito l'offeso), le **ulteriori novità** riguardano, in particolare:

- il rilievo che assume la costante disponibilità allo svolgimento di **attività in favore della collettività** o all'avvio di percorso di **giustizia riparativa**;
- per il **condannato all'ergastolo**, un canale alternativo di accesso alla misura (oltre l'aver scontato 26 anni di pena) costituito dall'aver sperimentato positivamente almeno 5 anni di semilibertà (comma 85, lett. e);
- la precisazione che la **durata della misura** è pari alla pena ancora da eseguire o 5 anni in caso di ergastolo;
- la possibilità, per il magistrato di sorveglianza, di applicare con la liberazione condizionale **specifiche prescrizioni** (sempre modificabili) ove ritenute idonee alla prevenzione dei reati (indicazione di una dimora, limitazione della libertà di movimento, obbligo o divieto di soggiorno, divieto di portare armi); spetta agli uffici dell'esecuzione penale esterna formulare su disposizione del magistrato, un programma di sostegno e assistenza volto al reinserimento sociale del condannato.

Analogamente, è ricondotta all'ordinamento penitenziario la disciplina della **revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena** di cui all'attuale art. 177 del codice penale (abrogato dall'art. 22).

Il nuovo **articolo 54-ter OP**, rispetto alla vigente disciplina del codice penale prevede:

- che **la revoca non opera in modo automatico** ma è discrezionalmente valutata dal tribunale di sorveglianza;
- tra i motivi di revoca, per coordinamento, la **violazione delle prescrizioni** impartite dal magistrato di sorveglianza;
- la soppressione del riferimento alla trasgressione degli obblighi della libertà vigilata;
- la rimessione al tribunale di sorveglianza, in caso di revoca, della **pena ancora da espiare** (salvo condanna all'ergastolo);
- la possibilità, ora non contemplata in caso di revoca, di essere riammesso alla liberazione condizionale.

Anche nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale è prevista la possibilità che le **pene accessorie** (da applicare alla fine della misura) non siano applicate ove in contrasto col reinserimento sociale del soggetto

Potrebbe essere opportuno, per ragioni sistematiche, collocare tale previsione nel precedente art. 54-bis.

L'art. 54-ter prevede una disciplina omogenea a quella dell'affidamento in prova relativamente agli effetti del **decorso del tempo** in stato di

liberazione condizionale senza che vi sia stata revoca della misura; è, infatti, stabilita l'**estinzione** non solo della pena ma anche delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale; lo stesso decorso determina la **revoca** delle misure di sicurezza personali ordinate con la sentenza di condanna nonché della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere.

L'ultima **modifica** prevista dall'art. 19 in esame riguarda l'**art. 682 c.p.p.**, relativo alle decisioni del tribunale di sorveglianza sulla liberazione condizionale. L'intervento assume **natura di coordinamento** con la nuova collocazione dell'istituto all'interno della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e alla formulazione dell'art. 54-bis.

L'**articolo 20** modifica l'**articolo 57 OP** in materia di **richiesta di misure alternative**.

Si prevede, in particolare:

- che la domanda riguardi anche i **permessi** (art. 30) e i **permessi premio** (art. 30-ter) nonché la **remissione del debito** (art. 6, DPR 115/2002)
- che la legittimazione alla richiesta sia estesa al **difensore** del condannato e al **gruppo di osservazione e trattamento**.

La legge 354/1975 non prevede disposizioni sul gruppo di osservazione e trattamento. Tale organismo è, invece, previsto dal DPR 230/2000 (regolamento penitenziario) il cui art. 29 prevede spetti al **gruppo di osservazione e trattamento** (presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione scientifica della personalità) la compilazione del programma di trattamento individuale del detenuto.

Lo stesso articolo 20 aggiunge **due nuove disposizioni** alla legge 354/1975:

- l'**articolo 57-bis** che enuncia il principio generale del **minimo pregiudizio** ovvero del minor sacrificio della libertà personale per il perseguimento della finalità di reinserimento sociale del condannato;
- l'**articolo 57-ter** che consente allo **straniero** detenuto **privo di permesso di soggiorno** di stipulare contratti di lavoro per la durata della misura alternativa (che preveda attività lavorativa); si tratta di elevazione a norma primaria di una esistente disposizione amministrativa ministeriale (comma 85, lett. o).

L'**articolo 21** integra la formulazione dell'**articolo 58 OP** relativo alle **comunicazione all'attività di pubblica sicurezza**.

Le nuove disposizioni, attuazione del principio di delega di cui al comma 85, lett. d), prevedono il **coinvolgimento nell'attività di controllo** dell'esecuzione penale esterna **del corpo di polizia penitenziaria** (attualmente, il controllo è in capo ai servizi sociali, ex art. 96 e 118, regolamento penitenziario).

Tale controllo – inerente le sole prescrizioni sulla dimora, la libertà di locomozione, il divieto di portare armi e frequentare locali - può essere richiesto su **indicazione del direttore dell'UEPE, in coordinamento con l'autorità di PS**. Le attività di controllo devono essere informate al principio del minor pregiudizio per il reinserimento sociale e l'attività lavorativa dell'interessato nonchè nel rispetto dei diritti dell'interessato e della sua famiglia

L'**articolo 22** del decreto provvede alle **abrogazioni** e alla **disciplina transitoria e di coordinamento** necessaria a seguito della riforma in esame.

In particolare, sono **abrogati**:

- **gli articoli 176 e 177** nonché **il n. 2 dell'art. 230 del codice penale** (in relazione alla disciplina della liberazione condizionale di cui agli artt. 54-bis e ter, OP); la soppressione del citato n. 2 deriva dall'eliminazione del rinvio alla libertà vigilata nell'art. 54-ter (a decorre dell'entrata in vigore del decreto in esame, ogni riferimento agli artt. 176 e 177 c.p. va ora riferito agli artt. 54-bis e 54-ter OP);
- **il comma 8 dell'art. 101 del regolamento penitenziario** (DPR 230/2000) che prevede che sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione (ora previste dall'art. 48 OP).

Si dispone l'**abrogazione – decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto** in esame – dell'art. 1 della legge 199/2010 in materia di **esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi** (non superiori a 18 mesi), strutturalmente identica alla disciplina della detenzione domiciliare; viene, a tal fine, dettata una norma transitoria e disposta l'applicazione a tale misura dell'art. 15, comma 1, lett. a) n. 8.

E', infine, stabilito che in via transitoria, per un anno dall'entrata in vigore della riforma, che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione della personalità del condannato, quando la pena da eseguire non sia superiore ad un anno (a regime, il limite previsto dall'art. 47, comma 3, OP è di 6 mesi).

Normativa vigente	A.G. 501, art. 14
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 47 Affidamento in prova al servizio sociale	
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.	1. Se la pena detentiva inflitta da eseguire non supera quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.	2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.	3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione prevista dal comma 2 quando la pena da eseguire non è superiore a sei mesi.
3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.	3-bis. Ai fini dell'affidamento in prova, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o convenzionati.
4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante	4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando lo stato di detenzione determina un grave

Normativa vigente	A.G. 501, art. 14
dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.	pregiudizio al percorso di reinserimento sociale, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio al percorso di reinserimento sociale che deriva dal protrarsi della detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del personale per motivi di sicurezza. o. decide entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.	5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui, tenuto conto delle possibilità di coinvolgimento socio-familiare e dell'esigenza di individualizzazione del trattamento, sono contenute le prescrizioni che il condannato dovrà osservare. Esse riguardano: a) i rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna; b) i rapporti con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cura e sostegno; c) l'indicazione di una dimora; d) le limitazioni alla libertà di locomozione, l'obbligo o il divieto di soggiornare in uno o più comuni o il divieto di frequentare determinati luoghi; e) lo svolgimento di attività lavorativa; f) il divieto di detenere armi, di svolgere attività o di intrattenere relazioni personali che possono portare al compimento di altri reati; g) l'adoperarsi, anche attraverso l'assunzione di specifici impegni, a elidere o attenuare le conseguenze del reato; h) l'adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima ed adempiere agli obblighi di assistenza familiare;

Normativa vigente	A.G. 501, art. 14
	la prestazione di attività anche a titolo gratuito per l'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'affidato.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.	6. Il verbale contiene sempre le prescrizioni indicate alle lettere a), c), g) e h) del comma 5. Il verbale può anche prevedere, qualora gli interessati abbiano manifestato la propria disponibilità, le modalità di coinvolgimento dell'affidato in percorsi di giustizia riparativa
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.	Abrogato
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.	<i>Identico</i>
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.	<i>Identico</i>
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.	<i>Identico</i>
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 14
della prova.	
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.	12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.	<i>Identico</i>
	Articolo 47-septies <i>Affidamento in prova di condannati con infermità psichica</i>
	1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona condannata a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale o nei casi di grave infermità psichica, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, numero 2, del codice penale, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova ai sensi delle disposizioni di questo articolo per proseguire o intraprendere un programma terapeutico e di assistenza psichiatrica in libertà concordato con il dipartimento di salute mentale dell'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata accreditata. L'affidamento in prova può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non

Normativa vigente	A.G. 501, art. 14
	superiore a sei anni o a quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis, comma 1. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del servizio sanitario nazionale la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.
	2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata dal dipartimento di salute mentale attestante le condizioni di salute del soggetto e il programma terapeutico e di assistenza psichiatrica.
	3. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se ritiene che sussistano i presupposti per il suo accoglimento e il grave pregiudizio al percorso di cura derivante dal protrarsi della detenzione, e sempre che non vi sia pericolo di fuga, dispone con ordinanza la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro sessanta giorni.
	4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma, unitamente alle altre prescrizioni, contribuisca alla cura e al recupero del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati. All'atto dell'affidamento in prova è redatto verbale in cui sono indicate le modalità del programma e le prescrizioni.
	5. Tra le prescrizioni impartite sono comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma e quelle di cui all'articolo 47, comma 5, in quanto compatibili con la condizione di

Normativa vigente	A.G. 501, art. 14
	infermità psichica della persona e le sue esigenze di cura e assistenza. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che la persona inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.
	6. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento; tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa data di decorrenza dell'esecuzione più favorevole.
	7. Fermo restando l'obbligo dell'ufficio di esecuzione penale esterna, ai sensi dell'articolo 47, comma 10, il dipartimento di salute mentale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
	8. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47.
	9. Si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni previste dall'articolo 47.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 15
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 47-ter <i>Detenzione domiciliare</i>	
01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.	01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:	1. <i>Identico.</i>
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;	a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;	b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente

Normativa vigente	A.G. 501, art. 15
	impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;	c) <i>identica</i> ;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;	d) <i>identica</i> ;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.	e) <i>identica</i> ;
	1.1. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si applica il divieto previsto all'articolo 4-bis, comma 1.
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.	1-bis. Quando sia idonea al recupero sociale del condannato, la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva da eseguire in misura non superiore a quattro anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, se il pericolo di commissione di altri reati non consente la concessione dell'affidamento in prova. Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.	1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1 e sempre che non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova ai sensi dell'articolo 47-septies , può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante	1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui dalla protrazione dello stato

Normativa vigente	A.G. 501, art. 15
dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.	detentivo risultino gravemente pregiudicate le finalità di cui ai precedenti commi, l'istanza è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.	4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare e nel fissarne le modalità, osserva quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. Le prescrizioni dettate dal tribunale di sorveglianza favoriscono l'accesso del condannato a percorsi di reinserimento sociale mediante il lavoro, la formazione professionale o lo svolgimento di attività socialmente utili. A tal fine, può essere concesso di lasciare l'abitazione per il tempo strettamente necessario, purché non ricorrano specifiche esigenze di sicurezza.
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.	<i>Identico</i>
	5-bis. Ai fini della concessione della detenzione domiciliare ai sensi dei commi precedenti, il condannato, che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità

Normativa vigente	A.G. 501, art. 15
	di enti pubblici o enti convenzionati.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.	<i>Identico</i>
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.	7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. Tuttavia, nell'ipotesi di revoca per il compimento del decimo anno di età del figlio, si applica la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 47-quinquies.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.	<i>Identico</i>
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.	<i>Identico</i>
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura	Soppresso
Articolo 47-quinquies Detenzione domiciliare speciale	
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.	1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge , se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza ovvero presso una casa famiglia protetta , al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei

Normativa vigente	A.G. 501, art. 15
	figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiazione la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiaata nelle case famiglia protette, ove istituite.	1-bis. Le donne condannate che hanno prole di età inferiore a sei anni possono espiaare la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Il provvedimento di assegnazione, previo consenso dell'interessata, è adottato dall'amministrazione penitenziaria. In mancanza di consenso, la direzione dell'istituto penitenziario dove è ristretta la donna condannata rimette la questione al tribunale di sorveglianza competente che decide senza formalità, sentita l'interessata.
	1-ter. Non si applica il divieto previsto dall'articolo 4-bis, comma 1.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.	2. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 15
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.	<i>Identico</i>
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.	<i>Identico</i>
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.	<i>Identico</i>
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.	<i>Identico</i>
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 16
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	

Normativa vigente	A.G. 501, art. 16
Articolo 48 Regime di semilibertà	
1. Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.	1. Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive, di volontariato, di rilevanza sociale o comunque utili al reinserimento sociale
2. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.	<i>Identico.</i>
	3. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici di civile abitazione.
Articolo 50 Ammissione alla semilibertà	
1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.	Soppresso
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 , il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.	2. Il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo , di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.	<i>Identico</i>
4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti	4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti

Normativa vigente	A.G. 501, art. 16
nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.	nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.
5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.	5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà quando abbia fruito correttamente per almeno cinque anni consecutivi dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter ovvero dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.	6. Quando la semilibertà è disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.
7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431	7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di essere assegnata a una delle sezioni autonome previste dall'articolo 48, comma quarto.
Articolo 51	
Sospensione e revoca del regime di semilibertà	
Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.	Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il semilibero contravviene alle prescrizioni previste dal programma di trattamento e sempre che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.	<i>Identico</i>
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 16
norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.	
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.	<i>Identico</i>
All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53.	Soppresso

Normativa vigente	A.G. 501, art. 17
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 51-bis Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà	
1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.	1. Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione , sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 17
Articolo 51-ter <i>Sospensione cautelativa delle misure alternative</i>	
1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.	1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. 2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 18
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
	Articolo 51-quater <i>Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative</i>
	1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.
	2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.
	3. L'esito positivo del periodo di prova ai sensi degli articoli 47 e 47-septies estingue le pene accessorie, ove non già eseguite.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 19
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
(v. art. 176 c.p.)	Articolo 54-bis <i>Liberazione condizionale.</i>
	1. Quando i risultati del trattamento, per il particolare impegno profuso, siano tali da far ritenere compiuto il percorso rieducativo del condannato, lo stesso può essere ammesso alla liberazione condizionale.
	2. Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale particolare rilievo è attribuito alla costante disponibilità a svolgere attività in favore della collettività o all'avvio di percorsi di giustizia riparativa.
	3. La concessione della liberazione

Normativa vigente	A.G. 501, art. 19
	condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
	4. La liberazione condizionale può essere concessa: a) al condannato che abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni; b) al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventisei anni di pena ovvero che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà per almeno cinque anni consecutivi.
	5. Al condannato possono essere applicate una o più delle prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, lettere c), d) ed f), se ritenute idonee a evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere dal magistrato di sorveglianza successivamente modificate. Il magistrato dispone, inoltre, che gli uffici di esecuzione penale esterna formulino un programma di sostegno e di assistenza idoneo al reinserimento sociale del condannato.
	6. La liberazione condizionale ha durata pari alla pena ancora da eseguire, o, in caso di ergastolo, a cinque anni.
	Articolo 54-ter <i>Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena</i>
	1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale sono eseguite le pene accessorie, salvo che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del soggetto, ne disponga la sospensione, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata. Resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il

Normativa vigente	A.G. 501, art. 19
	condannato sia stato sottoposto.
	2. La liberazione condizionale può essere revocata, se la persona commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce alle prescrizioni disposte ai sensi dell'articolo 54-bis. Il tribunale di sorveglianza, se revoca la liberazione condizionale, determina la pena residua da espiare, salvo il caso di condanna all'ergastolo.
	3. Il decorso del tempo previsto dal comma 6 dell'articolo 54-bis, anche tenuto conto della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, estingue la pena, le pene accessorie e ogni altro effetto penale e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.».
Codice di procedura penale	
Articolo 682	
Liberazione condizionale	
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.	<i>Identico</i>
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.	Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni , la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 20
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 57	
<i>Legittimazione alla richiesta dei benefici</i>	<i>Legittimazione alla richiesta di misure</i>
1. Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina	1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53, 54 nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.
Articolo 57-bis Criterio del minimo pregiudizio	
	1. La finalità del reinserimento sociale del condannato è perseguita con il minor sacrificio della libertà personale
Articolo 57-ter Straniero privo di permesso di soggiorno	
	1. Quando è disposta una misura alternativa che prevede lo svolgimento di attività lavorativa, lo straniero privo di permesso di soggiorno ha titolo per stipulare contratti di lavoro per la durata della misura.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 21
L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 58 <i>Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza</i>	
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria	<i>Identico</i>
	Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
	Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 22
Codice penale	
Art. 176	
Liberazione condizionale	
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.	
Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.	
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.	
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.	
Art. 177	
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena	
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101] , ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale	
Abrogato (v. ora sopra l'art. 54-bis OP)	
Abrogato (v. ora sopra l'art. 54-ter OP)	

Normativa vigente	A.G. 501, art. 22
non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.	
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.	Abrogato (v. ora sopra l'art. 54-ter OP)
Art. 230	
<i>Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata</i>	
La libertà vigilata è sempre ordinata:	<i>Identico:</i>
1. se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;	1. <i>identico;</i>
2. quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;	soppresso
3. se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità;	3. <i>identico;</i>
4. negli altri casi determinati dalla legge.	4. <i>identico;</i>
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.	<i>Identico.</i>
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	
Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.	
Articolo 101	
Regime di semilibertà	
1. L'ordinanza di ammissione alla semilibertà esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è inviata, in copia, dalla	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 22
cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale.	
2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale (36).	<i>Identico</i>
3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 22
vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.	
4. Nei casi di cui all'articolo 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza	<i>Identico</i>
5. L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.	<i>Identico</i>
6. Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche	<i>Identico</i>
7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma della legge, non è disposto piantonamento.	<i>Identico</i>
8. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.	Abrogato
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.	<i>Identico</i>

Capo V

(Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di volontariato e di altre disposizioni di legge)

Il Capo V dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli 23 e 24, presenta un contenuto eterogeneo.

L'**articolo 23** interviene sull'ordinamento penitenziario per dettare disposizioni in tema di **partecipazione della comunità esterna** e di **competenze degli uffici locali di esecuzione esterna**, attuando la lettera h) della norma di delega.

La legge n. 103 del 2017 delega il Governo a prevedere una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna (art. 1, co. 82, lett. h).

In particolare, rispetto alla normativa vigente, la riforma:

- intervenendo sull'art. 16 dell'ordinamento penitenziario, **integra la composizione della commissione competente all'elaborazione e approvazione del regolamento d'istituto** con la presenza – oltre che del magistrato di sorveglianza, del direttore, del medico, del cappellano, di un educatore – anche di un assistente sociale e dei rappresentanti del **volontariato** operante a titolo gratuito nell'istituto;
- modificando l'art. 17 dell'ordinamento penitenziario, **semplifica le procedure di autorizzazione all'ingresso negli istituti penitenziari** delle persone che, per finalità di volontariato, intendano collaborare alla risocializzazione dei detenuti. L'autorizzazione all'ingresso non dovrà più essere concessa dal magistrato di sorveglianza, bensì dal **direttore del carcere** o dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente, sulla base di direttive impartite in generale dal magistrato di sorveglianza. Questi interverrà in prima persona solo in caso di inerzia, diniego o revoca dell'autorizzazione da parte del direttore dell'istituto;

La relazione tecnica precisa che questa modifica «può consentire la deflazione del carico dei procedimenti di natura monocratica presso gli uffici di sorveglianza dove le autorizzazioni concesse per le citate finalità rieducative e di volontariato spesso comportano un numero rilevante di adempimenti per il personale di cancelleria».

- modificando l'art. 72 dell'ordinamento penitenziario, sulle funzioni degli **uffici locali di esecuzione penale esterna**,

attribuisce loro la competenza per le attività di **osservazione del comportamento** per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

L'**articolo 24** interviene sulla legge che disciplina il corpo di polizia penitenziaria, in attuazione della lettera d) della norma di delega.

La legge n. 103 del 2017 delega il Governo a prevedere misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria (art. 1, co. 82, lett. d).

In particolare, la disposizione modifica l'art. 5 della legge n. 395 del 1990 per **estendere i compiti della polizia penitenziaria**, ricomprendendovi anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni date dalla magistratura di sorveglianza.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 23
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà	
Articolo 16 <i>Regolamento dell'istituto</i>	
In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.	<i>Identico</i>
Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80.	Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore, da un assistente sociale e dai rappresentanti del volontariato operante a titolo gratuito nell'istituto . La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80.
Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 23
o ne escono.	
Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia	<i>Identico</i>
Articolo 17 <i>Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa</i>	
La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.	<i>Identico</i>
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.	Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari e a collaborare, a titolo gratuito, con gli uffici di esecuzione penale esterna, con l'autorizzazione del direttore di istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna competente, secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di reinserimento sociale delle persone detenute, internate e in esecuzione penale esterna, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità penitenziaria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore	Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna.
	In caso di inerzia, diniego o revoca dell'autorizzazione provvede, sentito il direttore, il magistrato di sorveglianza.
Capo III ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA Articolo 72 <i>Uffici locali di esecuzione penale esterna</i>	
1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3,	<i>1. Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 23
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.	
2. Gli uffici:	2. <i>Identico</i>
a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;	a) <i>identica</i>
b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;	b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;	c) <i>identica</i>
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;	d) <i>identica</i>
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;	e) <i>identica</i>
f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.	f) <i>identica.</i>
	2-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna si adoperano per favorire il reperimento di un domicilio o di altra soluzione abitativa, tale da consentire la modifica della misura della semilibertà e la sua sostituzione con quella dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 24
Legge n. 395 del 15 dicembre 1990	
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.	
Articolo 5	

Normativa vigente	A.G. 501, art. 24
<i>Compiti istituzionali</i>	
1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.	1. <i>Identico</i>
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.	2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.	3. <i>Identico</i>
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.	4. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 24
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche	5. <i>Identico</i>

Capo VI ***(Disposizioni in tema di vita penitenziaria)***

Il **Capo VI**, composto dal solo **articolo 25** dello schema di decreto legislativo, modifica molteplici disposizioni dell'ordinamento penitenziario, in attuazione prevalente dei principi di delega di cui alle lettere o), r), t) e v) della norma di delega.

La legge n. 103 del 2017 delega il Governo a prevedere norme:

- che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere (lett. o);
- volte al rispetto della dignità umana, attraverso la responsabilizzazione dei detenuti e la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lett. r);
- che considerino gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute (lett. r).

Il governo è altresì delegato a rivedere le attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lett. v).

In particolare, con la **modifica dell'articolo 1 OP**, che detta i **principi** base sui quali si fonda il **trattamento penitenziario** con finalità di rieducazione, la riforma:

- proclama la **garanzia dei diritti fondamentali** e il divieto di ogni violenza in danno delle persone private della libertà personale e specifica che il trattamento penitenziario è improntato anche alla non discriminazione per ragioni di sesso, di identità di genere, di orientamento sessuale;
- afferma fin da subito che il reinserimento sociale cui tende il trattamento si realizza non solo con i contatti con l'ambiente esterno al carcere ma anche attraverso l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
- impronta la sorveglianza dei detenuti al rispetto delle regole dettate dal Consiglio d'Europa e richiede che questi possano **trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle celle** così da favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità dei reclusi.

La modifica dell'**articolo 9**, sull'alimentazione in carcere, è volta a garantire ai reclusi una **alimentazione rispettosa del loro credo religioso**; delle diverse abitudini e culture alimentari, invece, si terrà conto «ove possibile».

In relazione alla **permanenza all'aperto**, con la modifica dell'**articolo 10 la riforma porta le ore d'aria da un minimo di 2 a 4** e, anche in casi

eccezionali (con decisione del direttore dell'istituto che viene comunicata al magistrato di sorveglianza), **garantisce almeno 2 ore d'aria** (attualmente una sola ora); specifica inoltre che gli spazi all'area aperta degli istituti penitenziari devono offrire la possibilità di proteggersi dagli agenti atmosferici.

Per quanto riguarda l'**individualizzazione del trattamento**, con la modifica dell'**articolo 13** la riforma specifica che attraverso l'osservazione della personalità del recluso si intende anche offrirgli la possibilità di **riflettere sul fatto criminoso** e sulle conseguenze prodotte, in particolare sulla vittima. Si afferma, inoltre, che le **indicazioni sul trattamento** rieducativo, frutto dei risultati dell'osservazione, devono essere redatte **entro 6 mesi dall'ingresso** in istituto: saranno poi periodicamente aggiornate e seguiranno il recluso negli eventuali spostamenti ad altri istituti.

L'articolo 25 modifica anche l'**articolo 14** dell'ordinamento penitenziario, relativo all'assegnazione dei reclusi, affermando da subito il principio – che sarà poi specificato dall'art. 42 (v. *infra*) – di **prossimità dell'istituto penitenziario** cui il recluso è assegnato alla dimora stabile della **famiglia**.

In presenza di reclusi esposti a minaccia o a soprusi in ragione della propria identità di genere o del proprio orientamento sessuale, la riforma consente l'assegnazione, per categorie omogenee, in sezioni apposite degli istituti penitenziari che dovranno essere distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale. In tal caso, però, l'assegnazione potrà essere effettuata soltanto previo consenso dell'interessato (in alternativa il recluso potrà essere inserito in una sezione ordinaria) e dovrà essere comunque garantita la partecipazione ad attività trattamentali eventualmente insieme agli altri detenuti (evitando così forme di ghettizzazione).

Specifiche disposizioni sono dettate sulle **donne recluse**, che – come già previsto – posso essere ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituti misti. La riforma aggiunge che l'assegnazione a sezioni deve garantire che il numero delle recluse sia «tale da non compromettere le attività trattamentali». *Si valuti l'opportunità di meglio specificare le esigenze che si intendono garantire.*

Con l'inserimento di uno specifico comma si afferma, anche nell'ordinamento penitenziario, che alle **detenute madri** è **consentito tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni**, predisponendo all'interno del carcere **asili nido** per la cura e l'assistenza dei minori.

La disposizione sostituisce il nono comma dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, abrogato dall'art. 1 dello schema di decreto legislativo (v. *sopra*) che attualmente prevede che «Alle madri è consentito

di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili-nido».

Attualmente, il Ministero della giustizia censisce 56 bambini nelle carceri italiane¹.

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità
Situazione al 31 dicembre 2017

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
CAMPANIA	LAURO ICAM	5	6	2	3	7	9
EMILIA ROMAGNA	FORLÌ CC	0	0	1	1	1	1
LAZIO	ROMA "GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	4	4	10	10	14	14
LOMBARDIA	BERGAMO CC	0	0	1	1	1	1
LOMBARDIA	BOLLATE "II C.R." CR	2	2	0	0	2	2
LOMBARDIA	MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE CCF	0	0	5	6	5	6
MARCHE	PESARO CC	0	0	1	1	1	1
PIEMONTE	TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC	6	7	5	5	11	12
PUGLIA	LECCE "N.C." CC	0	0	1	1	1	1
UMBRIA	PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" CC	0	0	1	1	1	1
VENETO	VENEZIA "GIUDECCA" CRF	4	4	3	4	7	8
Totale		21	23	30	33	51	56

Con la modifica dell'**articolo 15 OP**, lo schema di decreto legislativo inserisce la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità tra gli elementi sui quali può fondarsi il trattamento rieducativo, che vanno ad aggiungersi all'istruzione, al lavoro, alla religione ed alle attività ricreative, culturali e sportive.

In tema di **colloqui, corrispondenza e informazione**, la riforma modifica l'**articolo 18** dell'ordinamento penitenziario prevedendo:

- il diritto dei reclusi a conferire con il difensore, sin dall'inizio della misura;
- il diritto dei reclusi a una libera informazione (garantita con ogni moderno strumento tecnologico e l'accesso a quotidiani e siti informativi, con le cautele che saranno dettate dal regolamento attuativo) e alla libera espressione delle proprie opinioni;
- che i locali destinati ai colloqui debbano essere preferibilmente collocati all'ingresso dell'istituto e debbano favorire una dimensione riservata del colloquio. La riforma specifica che particolare cura debba essere dedicata ai colloqui che coinvolgono infraquattordicenni;

¹ gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

- che le comunicazioni con l'esterno possano avvenire anche con programmi informatici di conversazione visiva (es. Skype) o con messaggistica istantanea attraverso internet, salve specifiche cautele che dovranno essere individuate dal regolamento attuativo. La disposizione non troverà applicazione ai reclusi per i gravi reati di cui all'art. 4-bis OP.

La riforma, inoltre, attribuisce al **direttore dell'istituto** penitenziario la competenza ad **autorizzare** i colloqui, la corrispondenza telefonica e gli altri tipi di comunicazione degli imputati **dopo la sentenza di primo grado**; attualmente, dopo tale sentenza il direttore è competente solo per i colloqui, restando tutte le altre forme di comunicazione sottoposte all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria..

Con una modifica dell'**articolo 19 OP**, sull'**istruzione**, la riforma intende garantire la parità di accesso alla formazione culturale e professionale delle donne recluse e l'integrazione dei detenuti stranieri, per i quali è previsto l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza della Costituzione. Alla possibile frequenza di corsi universitari è aggiunta la frequenza di corsi tecnici superiori e la riforma favorisce l'ammissione di detenuti ai **tirocini formativi** e di orientamento previsti dalla legge Fornero (legge n. 92 del 2012²).

Inoltre, la commissione competente per l'organizzazione delle attività culturali, ricreative o sportive, prevista dall'**articolo 27 OP**, è integrata con la partecipazione di mediatori culturali, al fine di meglio integrare i reclusi stranieri.

L'articolo 25 modifica inoltre le seguenti disposizioni dell'ordinamento penitenziario:

- l'**articolo 30**, in tema di **permessi**, per consentire l'uscita dal carcere in presenza di **eventi familiari** non solo gravi ma anche **di particolare rilevanza**. La disposizione non si applica ai reclusi sottoposti all'art. 41-bis;
- l'**articolo 31**, sulle **rappresentanze dei reclusi**, per specificare che negli istituti che ospitano sezioni femminili deve essere assicurata rappresentanza anche a una detenuta o internata;
- l'**articolo 33**, sull'**isolamento**, per specificare che la misura può riguardare gli indagati sottoposti a custodia cautelare solo per un tempo limitato se vi sono ragioni di cautela processuale. Spetterà all'autorità giudiziaria competente indicare la durata e le ragioni della misura. Inoltre, la riforma demanda al regolamento di esecuzione per la specificazione delle modalità di attuazione dell'isolamento, che dovranno comunque garantire le

² L. 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

normali condizioni di vita del recluso e l'accesso ai colloqui visivi con gli autorizzati;

- l'**articolo 34**, sulle **perquisizioni personali**, per meglio garantire che queste si svolgano nel rispetto della dignità della persona. Delle modalità di esecuzione e delle ragioni delle stesse (con particolare riferimento al denudamento) dovrà essere dato conto nel verbale delle operazioni;

- gli **articoli 36 e 40**, sul **procedimento disciplinare**, per specificare che nell'applicazione della sanzione disciplinare si deve tenere conto del programma di trattamento in corso e per modificare la composizione del consiglio di disciplina, eliminando il sanitario e inserendo al suo posto un professionista esperto in psicologia, servizio sociale, psichiatria o criminologia clinica (ex art. 80 OP). La riforma dà così attuazione alla lett. m) della norma di delega.

La legge n. 103 del 2017 delega espressamente il Governo ad escludere il sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario (art. 1, co. 85, lett. m).

- l'**articolo 42**, sui **trasferimenti**, per ribadire il principio di prossimità tra il recluso e la famiglia di origine, chiedendo all'amministrazione penitenziaria di motivare la deroga al principio. Inoltre, la riforma prevede che quando il trasferimento è chiesto dal detenuto, l'amministrazione deve rispondere con atto motivato entro 60 giorni;

- l'**articolo 43**, in tema di **dimissioni**, per specificare che i reclusi devono essere dimessi con documenti di identità validi;

- l'**articolo 45**, sull'**assistenza alle famiglie**, per aggiungere anche le finalità di **aiuto economico sociale**, disponendo che per consentire la programmazione degli interventi e delle risorse da parte dei servizi sociali (come richiesto dalla legge n. 328 del 2000³), il recluso privo di residenza anagrafica sia iscritto nei registri della popolazione residente nel comune ove è situato il carcere mentre gli altri possono comunque spostare in tale comune l'originaria residenza;

- l'**articolo 80**, sul personale dell'amministrazione degli istituti penitenziari, per aggiungere agli esperti già previsti per le attività di osservazione e trattamento anche i **mediatori culturali e gli interpreti**, così da meglio attuare la delega all'integrazione delle persone detenute straniere (lett. o).

³ L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà	
Articolo 1 <i>Trattamento e rieducazione</i>	
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.	1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sexso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.	
<i>(v. infra, sesto comma)</i>	2. Il trattamento tende, prioritariamente attraverso i contatti con l'ambiente esterno e l'accesso alle misure alternative alla detenzione, al reinserimento sociale, ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
	3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.	4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. 5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
	6. La sorveglianza delle persone detenute avviene nel rispetto dei principi indicati nelle regole penitenziarie del Consiglio d'Europa e con modalità tali da consentire ai detenuti e agli internati di trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle aree destinate al pernottamento anche al fine di favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
del comportamento e della personalità.	
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.	7. <i>Identico</i>
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.	8. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.	(vedi sopra, comma 2)
Articolo 9 <i>Alimentazione</i>	
Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.	Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima, tenendo conto, ove possibile, delle diverse abitudini e culture alimentari. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.
Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.	<i>Identico</i>
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.	<i>Identico</i>
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.	<i>Identico</i>
Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.	<i>Identico</i>
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.	<i>Identico</i>
Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto	
Articolo 10 <i>Permanenza all'aperto</i>	
Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.	Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Per motivi eccezionali e comunque per tempi brevi e definiti, la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.	Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici. <i>Identico</i>
Articolo 13 <i>Individualizzazione del trattamento</i>	
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.	Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le	Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.	carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
	Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.
Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.	L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.	Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento	<i>Identico</i>
Articolo 14	
<i>Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati</i>	
	I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.
Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.	<i>Identico.</i>
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il	L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 42.	raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.
E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.	<i>Identico</i>
E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.	<i>Identico</i>
Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.	Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.
	Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
	L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.
Articolo 15 <i>Elementi del trattamento</i>	
Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi	Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.	principalmente dell'istruzione, della formazione professionale , del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità , della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.	<i>Identico.</i>
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.	<i>Identico.</i>
Articolo 18 <i>Colloqui, corrispondenza e informazione</i>	
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti , anche al fine di compiere atti giuridici.	I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.
	I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui con i garanti dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.	I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari devono favorire una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.	<i>Identico</i>
L'amministrazione penitenziaria pone a	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.	
Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.	<i>Identico</i>
	Le comunicazioni possono avvenire, salve le cautele previste dal regolamento, anche mediante programmi informatici di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la rete internet. La disposizione non si applica ai detenuti e internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.	<i>Identico</i>
	Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione previsti dal regolamento.
	L'informazione è garantita attraverso ogni moderno strumento tecnologico e per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.	Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, quarto comma. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.
Articolo 19	
<i>Istruzione</i>	
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.	
Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.	<i>Identico</i>
	Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
	Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.	<i>Identico</i>
E' agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.	Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore.
	È favorita l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.
E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.	<i>Identico.</i>
Articolo 27	
<i>Attività culturali, ricreative e sportive</i>	
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.	<i>Identico.</i>
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al	Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attività di cui al

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
reinserimento sociale.	precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.
Articolo 30	
<i>Permessi</i>	
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello.	<i>Identico</i>
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.	Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità o, fatta eccezione per i detenuti e gli internati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, di particolare rilevanza.
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.	<i>Identico</i>
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare	<i>Identico</i>
Articolo 31	
<i>Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati</i>	
Le rappresentanze dei detenuti e degli	1. Le rappresentanze dei detenuti e degli

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.	internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.
	2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.
Articolo 33 <i>Isolamento</i>	
Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:	1. <i>Identico</i> :
1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;	1) <i>Identico</i> ;
2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;	2) <i>Identico</i>
3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.	3) per le persone sottoposte alle indagini preliminari se vi sono ragioni di cautela processuale e comunque per un tempo limitato: il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
	2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento.
	3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
	4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati
Articolo 34 <i>Perquisizione personale</i>	
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.	1. <i>Identico</i> .
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.	2. La perquisizione deve essere effettuata nel rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità.
	3. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
	essere attuata mediante denudamento. L'ispezione delle parti intime è eseguita solo da personale sanitario.
	4. Dell'avvenuta perquisizione è redatto verbale in cui sono descritte le modalità con cui è stata eseguita e sono indicate le ragioni che l'hanno determinata.
Articolo 36 <i>Regime disciplinare</i>	
Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.	<i>Identico.</i>
	Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso
Articolo 40 <i>Autorità competente a deliberare le sanzioni</i>	
Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore.	<i>Identico</i>
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore	Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.
Articolo 42 <i>Trasferimenti</i>	
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.	<i>Identico</i>
Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.	Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale. L'amministrazione

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
	penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
	Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.	<i>Identico</i>
	Articolo 43 <i>Dimissione</i>
La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.	<i>Identico</i>
Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.	<i>Identico</i>
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.	<i>Identico</i>
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.	<i>Identico</i>
I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.	<i>Identico</i>
	I detenuti e gli internati sono dimessi

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
	con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali
Articolo 45	
<i>Assistenza alle famiglie</i>	<i>Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali</i>
Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.	<i>Identico</i>
Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.	<i>Identico</i>
E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale	<i>Identico</i>
	Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del Comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.
Articolo 80	
<i>Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena</i>	
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.	<i>Identico</i>
L'amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 501, art. 25
limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.	
Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.	<i>Identico</i>
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.	Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.	<i>Identico</i>
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.	<i>Identico</i>
Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.	<i>Identico.</i>

Infine, l'**articolo 26** dello schema di decreto reca la consueta clausola di invarianza finanziari.